Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 114° — Numero 161

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - **Martedì, 26 giugno 1973** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - TELEFONO 650-139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Annuo L. **21.000** - Semestrale L. **11.000** - Trimestrale L. **6.000** - Un fascicolo L. **100** - Supplementi ordinari: L. **100** per ogni sedicesimo o frazione di esso - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)

Annuo L. **16.000** - Semestrale L. **9.000** - Trimestrale L. **5.000** - Un fascicolo L. **90** - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

Per l'ESTERO *i prezzi di abbonamento sono il doppio di quelli indicati per l'interno*

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato
I fascicoli disguidati devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, via Chiaia, 5; FIRENZE, via Cavour, 46/r; GENOVA, via XII Ottobre, 172/r (Piccapietra); BOLOGNA, Strada Maggiore, 23/A e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato — Libreria dello Stato — Piazza Verdi, 10 — 00100 Roma, versando l'importo maggiorato delle spese di spedizione a mezzo del c/c postale 1/2640. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio Inserzioni — Via XX Settembre — Palazzo del Ministero del Tesoro). Le agenzie di Milano, Napoli, Firenze, Genova e Bologna possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 16 febbraio 1973, n. **347.**

Modificazioni allo statuto della libera Università degli studi di Urbino.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto della libera Università degli studi di Urbino, approvato con regio decreto 8 febbraio 1925, n. 230 e modificato con regio decreto 31 ottobre 1929, n. 2475, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, di concerto con il Ministro per il tesoro;

Decreta:

Art. 1.

Lo statuto della libera Università degli studi di Urbino, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato nel senso che gli articoli relativi alle norme riguardanti le autorità accademiche, il personale — insegnante, assistente, amministrativo, direttivo, di concetto, di biblioteca, tecnico, esecutivo ed ausiliario — e alle disposizioni transitorie sono abrogati e sostituiti come dal testo annesso al presente decreto vistato dal Ministro per la pubblica istruzione.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 16 febbraio 1973

LEONE

SCALFARO — MALAGODI

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 14 *giugno* 1973
Atti di Governo, registro n. 258, *foglio n.* 113. — VALENTINI

CAPO II

DELLE AUTORITA' ACCADEMICHE

Art. 3. — Il governo della università appartiene alle seguenti autorità:

1) rettore;
2) Corpo accademico;
3) senato accademico;
4) consiglio di amministrazione;
5) presidi delle facoltà;
6) consigli delle facoltà.

Art. 4. — Il rettore è eletto a maggioranza di voti dal Corpo accademico. Dura in carica un triennio e può essere rieletto.

Il rettore:

1) rappresenta l'università;

2) ha l'alta vigilanza sulla biblioteca e sugli stabilimenti della università;

3) esercita l'autorità disciplinare sul personale di ogni categoria addetto all'università;

4) provvede all'esecuzione delle deliberazioni del senato accademico e del consiglio di amministrazione;

5) cura l'osservanza di tutte le norme concernenti l'ordinamento universitario e dà esecuzione ai provvedimenti presi dal Ministro;

6) esercita tutte le altre attribuzioni che gli sono demandate dalle norme generali e speciali concernenti l'ordinamento universitario.

In caso di assenza o di impedimento il rettore è sostituito dal professore più anziano del corpo accademico.

Art. 5. — Il Corpo accademico è composto di tutti i professori di ruolo della Università e presieduto dal professore più anziano.

Il Corpo accademico viene convocato:

a) per provvedere alla elezione del rettore;

b) per ogni altra circostanza che lo renda necessario.

Art. 6. — Il senato accademico è composto:

a) dal rettore che lo presiede;

b) dai presidi delle facoltà che costituiscono l'università.

Alle adunanze del senato accademico partecipa, con voto consultivo, il direttore amministrativo, il quale esercita le funzioni di segretario del senato stesso.

Il senato accademico esercita tutte le attribuzioni che gli sono demandate dal testo unico delle leggi sull'istruzione superiore e dal regolamento generale universitario e da tutte le altre norme generali e speciali concernenti l'ordinamento universitario.

Art. 7. — Il consiglio di amministrazione si compone:

a) del rettore che lo presiede;

b) di tre membri designati collegialmente dai presidi delle facoltà che costituiscono l'università;

c) di un rappresentante del Governo, scelto dal Ministro per la pubblica istruzione;

d) del direttore amministrativo;

e) di tre rappresentanti, rispettivamente della provincia, della camera di commercio, industria e agricoltura e del comune.

Altri enti e privati, qualora concorrano al mantenimento della università con un contributo superiore a L. 40.000.000 a fondo perduto o un contributo annuo non inferiore a L. 10.000.000, hanno pure diritto di designare, ciascuno, un proprio rappresentante.

Il numero dei membri indicati nella lettera *b*) è aumentato di tanti componenti quanti sono i membri di cui al comma precedente.

Le funzioni di segretario del consiglio di amministrazione sono esercitate dal direttore amministrativo.

Il consiglio di amministrazione dura in carica un biennio accademico: i componenti di esso possono essere confermati.

I rappresentanti di cui alla lettera *c*) ed *e*), ove senza giustificati motivi non intervengano a tre adunanze consecutive, decadono dall'ufficio e vengono sostituiti.

Art. 8. — Il consiglio di amministrazione delibera a maggioranza assoluta di voti. A parità di voti, prevale il voto del presidente. Le sue deliberazioni sono valide soltanto allorché vi intervenga la metà più uno dei rappresentanti assegnati al consiglio stesso.

Il consiglio di amministrazione ed il suo presidente esercitano le funzioni che sono ad essi devolute dall'art. 6, dall'art. 12, dall'art. 58 e seguenti del testo unico delle leggi sulla istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592 e dalle norme contenute negli articoli 15, 16 e 17 del regolamento generale universitario.

Art. 9. — Il consiglio di amministrazione è convocato dal presidente nei modi e tempi stabiliti dall'art. 16 del regolamento generale universitario.

Art. 10. — I presidi delle facoltà sono eletti a maggioranza di voti dal consiglio della facoltà tra i professori di ruolo della stessa e nominati dal rettore.

Durano in carica un triennio e possono essere rieletti.

In caso di assenza o di impedimento del preside, ne fa le veci il professore di ruolo più anziano della rispettiva facoltà.

Quando i professori di ruolo di una facoltà sono meno di tre, il preside è nominato dal rettore e può essere scelto anche tra i professori di ruolo appartenenti ad altra facoltà.

Ai presidi sono demandate le attribuzioni di cui all'art. 8 del regolamento generale universitario.

Art. 11. — Il consiglio della facoltà si compone del preside che lo presiede, e, di regola, di tutti i professori di ruolo appartenenti alla facoltà.

Alle adunanze concernenti determinati oggetti, con particolare riguardo all'ordinamento didattico, possono essere chiamati, per sentirne il parere, anche i professori di ruolo che vi abbiano insegnamenti ufficiali, appartenenti ad altra facoltà, università o istituto, nonchè professori incaricati e due rappresentanti dei liberi docenti.

Le funzioni di segretario sono esercitate dal più giovane dei professori di ruolo.

Il consiglio di facoltà ha le attribuzioni di cui all'art. 10 del regolamento generale universitario e all'art. 16 del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore.

Art. 12. — Il direttore amministrativo esercita le funzioni previste dall'art. 3 della legge 6 luglio 1940, n. 1038, e di conseguenza sovraintende, in conformità delle disposizioni del rettore e delle autorità accademiche, a tutti i servizi amministrativi e contabili ed ha la direzione degli uffici di segreteria.

Egli è inoltre responsabile dell'osservanza delle norme legislative e regolamentari.

Capo IV
DEL PERSONALE INSEGNANTE

Art. 38. — L'insegnamento ufficiale è impartito da professori di ruolo (ordinari, straordinari, aggregati) e da professori incaricati.

I ruoli organici dei professori di ruolo (ordinari e straordinari) e dei professori aggregati delle singole facoltà sono determinati dalle rispettive tabelle *A* e *A*-bis annesse al presente statuto.

Ai posti vacanti presso ciascuna facoltà si provvede nei modi previsti dalle vigenti disposizioni per la nomina del corrispondente personale docente delle università statali.

Art. 39. — Per quanto riguarda lo stato giuridico e il trattamento economico di attività dei professori di ruolo (ordinari, straordinari e aggregati) si osservano *in quanto applicabili* le norme vigenti per il corrispondente personale docente delle università statali.

Art. 40. — Ai fini del trattamento di previdenza il personale insegnante di ruolo è iscritto all'assicurazione generale per l'invalidità, la vecchiaia ed il superstite, a norma delle vigenti disposizioni. Tale personale ha diritto, inoltre, alla cessazione del servizio, ad una indennità di buonuscita nella misura prevista per i dipendenti statali.

Nel caso di decesso durante l'attività di servizio, la predetta indennità di buonuscita è liquidata agli aventi diritto secondo le norme vigenti in materia per il personale statale.

Art. 41. — Al personale universitario insegnante viene riconosciuto il diritto alla assistenza sanitaria in conformità delle norme regolatrici della materia per i dipendenti da Enti di diritto pubblico.

All'onere finanziario l'università provvede mediante deliberazione del consiglio di amministrazione alla fine dell'anno accademico.

Art. 42. — Gli incarichi di insegnamento vengono conferiti nei limiti ed alle condizioni stabilite per gli incarichi di insegnamento nelle università statali, con deliberazioni del consiglio di amministrazione, adottate su proposta delle facoltà competenti ed approvate dal senato accademico. E' escluso il conferimento di incarichi per lo svolgimento di funzioni annesse ai posti di professore aggregato atteso il divieto previsto dall'art. 7 della legge 25 luglio 1966, n. 585.

L'ordine di preferenza per il conferimento degli incarichi di insegnamento è quello stabilito dall'art. 7 della legge 24 febbraio 1967, n. 62, e successive modificazioni.

Lo svolgimento, la durata e la revoca degli incarichi sono disciplinati dalle norme del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e del regolamento generale universitario, approvato con regio decreto 6 aprile 1924, n. 674, e successive variazioni.

Per i compensi da attribuire agli insegnanti incaricati si osservano i limiti e le condizioni di cui all'art. 25 del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1965, n. 749, e successive modificazioni.

Art. 43. — I professori di ruolo ordinari, straordinari e aggregati, gli incaricati ed i liberi docenti hanno l'obbligo di presentare entro il mese di aprile al preside della rispettiva facoltà i programmi dei corsi, che si propongono di svolgere nell'anno successivo: ed il consiglio della facoltà stessa deve esaminarli prima del termine dell'anno accademico in corso, e coordinarli introducendovi le eventuali modificazioni.

Art. 44. — I professori hanno l'obbligo di dedicare al proprio insegnamento sotto forma sia di lezioni cattedratiche, sia di esercitazioni di seminario, di laboratorio, tante ore settimanali quanto la natura e l'estensione dell'insegnamento stesso richiedano e sono tenuti ad impartire lezioni settimanali in non meno di tre giorni distinti.

Agli obblighi di cui al precedente comma i professori sono tenuti anche nel caso in cui alla rispettiva cattedra siano addetti assistenti o lettori.

I corsi che lo richiedano sono integrati da esercitazioni pratiche e di laboratorio.

Art. 45. — Presso l'università, oltre ai corsi a titolo ufficiale, possono impartirsi corsi a titolo privato in conformità delle norme del vigente testo unico delle leggi sull'istruzione superiore e del regolamento generale universitario.

CAPO V

DEGLI ASSISTENTI

Art. 46. — Gli assistenti coadiuvano il professore nella ricerca scientifica e possono essere chiamati a coadiuvarlo anche nell'attività didattica con particolare riguardo alle esercitazioni.

Alle cattedre di lingue e letterature straniere possono essere assegnati lettori invece di assistenti.

La nomina o conferma degli assistenti e dei lettori è disciplinata dalle norme in vigore per il corrispondente personale delle università statali.

Art. 47. — I ruoli organici degli assistenti sono determinati dalla tabella *B* annessa al presente statuto.

Per quanto riguarda lo stato giuridico e il trattamento economico degli assistenti di ruolo si applicano le norme vigenti per gli assistenti di ruolo delle università statali.

Art. 48. — Per il trattamento di cessazione dal servizio degli assistenti sarà provveduto nei modi indicati nell'art. 40 del presente statuto.

Art. 49. — All'assistenza sanitaria per gli assistenti sarà provveduto nei modi indicati nell'art. 41 del presente statuto.

CAPO VI

DEL PERSONALE DI AMMINISTRAZIONE, DI BIBLIOTECA, DI RAGIONERIA E DEL PERSONALE TECNICO E AUSILIARIO

Art. 50. — L'università, per la esplicazione dei vari servizi, ha una segreteria che comprende anche un ufficio per i servizi di ragioneria, un altro per quelli di economato e cassa ed un altro, infine, per quelli di biblioteca.

L'organizzazione degli uffici previsti nel precedente comma e la assegnazione degli impiegati agli uffici sono disposte con ordinanza del rettore.

Art. 51. — Per l'espletamento dei vari servizi l'università si avvale del personale dei seguenti ruoli:

1) personale amministrativo delle segreterie universitarie:
   a) personale amministrativo della carriera direttiva;
   b) personale amministrativo della carriera di concetto;
   c) personale amministrativo della carriera esecutiva;
2) personale di ragioneria;
3) personale di biblioteca:
   a) bibliotecari (carriera direttiva);
   b) aiuto bibliotecari (carriera di concetto);
4) personale tecnico:
   a) tecnici laureati (carriera direttiva);
   b) tecnici coadiutori (carriera di concetto);
   c) tecnici (carriera esecutiva);
5) personale ausiliario (bidelli, custodi, uscieri).

Al personale della carriera direttiva compete normalmente la trattazione degli affari amministrativi; il personale amministrativo della carriera di concetto svolge compiti di segreteria e di collaborazione ed attende a compiti di vigilanza non riservati alle attribuzioni della carriera direttiva; al personale di ragioneria compete la trattazione degli affari di ragioneria e contabilità; il personale della carriera esecutiva attende al servizio di archivio, di matricola, di protocollo, di registrazione, di copiatura e spedizione degli atti ed agli altri servizi di ordine nonchè ai servizi di natura contabile, tecnica ed amministrativa non attribuiti alla carriera superiore, secondo le istruzioni del direttore amministrativo o di chi ne fa le veci.

Le funzioni di economo sono affidate con decreto del rettore, su deliberazione del consiglio di amministrazione, ad uno degli impiegati di ruolo delle carriere suddette. Le funzioni di economo non sono compatibili con le funzioni di ragioneria.

L'impiegato cui sono affidate le mansioni di economo è sottoposto alle disposizioni legislative e regolamentari riguardanti gli agenti che hanno gestione di denaro o di qualunque altro valore o bene dello Stato, in quanto le disposizioni medesime siano applicabili alle amministrazioni universitarie.

L'economo deve prestare una cauzione — la determinazione del cui importo è demandata al consiglio di amministrazione — qualora sia incaricato del servizio di cassa.

Art. 52. — I ruoli organici del personale delle carriere direttiva, amministrativa e di biblioteca, delle carriere di concetto amministrativa, di biblioteca e di ragioneria, della carriera esecutiva, nonchè delle carriere dei tecnici laureati, dei tecnici coadiutori, dei tecnici esecutivi e della carriera ausiliaria sono stabiliti dalle tabelle *C, D, E, F, G, H, I, L* annesse al presente statuto.

Art. 53. — Per l'assunzione in ruolo, lo stato giuridico, la progressione in carriera ed il trattamento economico di attività del personale di cui al precedente articolo si osservano le norme del presente statuto nonchè, in quanto applicabili, le norme vigenti in materia per il personale delle università statali di carriera e qualifica corrispondenti.

A favore dello stesso vengono applicate le disposizioni di cui ai precedenti articoli 40 e 41.

Art. 54. — Per l'ammissione ai concorsi per la qualifica iniziale dei ruoli di cui all'articolo precedente sono richiesti i seguenti titoli di studio:

a) per il ruolo della carriera direttiva degli uffici amministrativi e di biblioteca: la laurea in giurisprudenza o in scienze politiche o in scienze coloniali, in lettere, o in filosofia o in materie letterarie o in pedagogia o in economia e commercio o in scienze economiche marittime, o altro titolo ad esse lauree riconosciuto equipollente;

b) per il ruolo della carriera di concetto del personale amministrativo e di biblioteca: il diploma di maturità classica o scientifica o magistrale o altro titolo di istituto di istruzione secondaria di secondo grado;

c) per il ruolo della carriera del personale di ragioneria, il diploma di ragioniere;

d) per il ruolo dei tecnici laureati: diploma di laurea che abbia attinenza alle specifiche esigenze di servizio da svolgere presso l'università o i singoli Istituti;

e) per il ruolo del personale tecnico della carriera di concetto: il diploma di istruzione secondaria di secondo grado che dia accesso alla Facoltà o scuola cui appartiene il posto o che abbia attinenza a specifica esigenza di servizio da svolgere presso l'università o i singoli Istituti;

f) per il ruolo della carriera esecutiva il diploma di istituto d'istruzione secondario di primo grado.

I concorsi predetti si svolgono presso l'università, secondo le norme e le modalità all'uopo stabilite dalle disposizioni generali vigenti in materia o previste dallo statuto impiegati civili dello Stato ed in base ai programmi da fissare con apposito decreto del rettore, con il quale verrà altresì determinata la composizione delle commissioni esaminatrici.

Art. 55. — La commissione esaminatrice redige una relazione contenente il giudizio per ogni aspirante e forma la graduatoria dei prescelti, classificandoli per ordine di merito. La graduatoria è approvata con decreto del rettore, presidente del consiglio di amministrazione, e viene pubblicata nel Bollettino Ufficiale del Ministero della pubblica istruzione.

Nell'assunzione in servizio del personale classificato nella graduatoria si deve seguire l'ordine di merito. La nomina dei vincitori del concorso è fatta dal presidente del consiglio di amministrazione dell'università.

In caso di rinuncia di uno dei vincitori subentrano, successivamente, nella nomina altri graduati, nell'ordine di merito.

Art. 56. — Il personale nominato ai posti di ruolo non può conseguire la conferma a stabile se non dopo aver prestato servizio a titolo di prova per un periodo di almeno un anno, ed avere, quindi, ottenuto il giudizio favorevole del consiglio di amministrazione.

Il personale in prova che a giudizio insindacabile del consiglio di amministrazione non sia riconosciuto idoneo è licenziato senza diritto di indennizzo alcuno. Per il personale nominato in ruolo il servizio in prova è computato come servizio di ruolo a tutti gli effetti.

Art. 57. — Per quanto concerne i doveri, le responsabilità e i diritti dell'impiegato vigono, in quanto applicabili, le norme previste dallo Statuto degli impiegati civili dello Stato.

Sezione I

PERSONALE NON INSEGNANTE (AMMINISTRATIVO)

Art. 58. — La carriera direttiva del personale amministrativo comprende le seguenti qualifiche: consigliere, direttore di sezione, direttore amministrativo di seconda classe, direttore amministrativo di prima classe.

La nomina in prova alla qualifica iniziale di consigliere si consegue mediante pubblico concorso per esami; l'assegnazione alla seconda classe di stipendio si consegue dopo sei mesi di permanenza nella classe di stipendio iniziale.

La promozione a direttore di sezione si consegue, a ruolo aperto, mediante scrutinio per merito comparativo al quale sono ammessi i consiglieri dello stesso ruolo che, alla data dello scrutinio, abbiano compiuto quattro anni e sei mesi di effettivo servizio nella qualifica.

La nomina a direttore di sezione, per un sesto dei posti annualmente disponibili, può essere conseguita, mediante concorso, per esami, anche dagli impiegati delle carriere di concetto della stessa amministrazione con la qualifica di segretario capo, nonchè di segretario principale, con almeno cinque anni di effettivo servizio nella qualifica, o a prescindere da tale anzianità se in possesso del prescritto diploma di laurea.

Il posto disponibile di direttore amministrativo di seconda classe è conferito, a giudizio del consiglio di amministrazione, mediante scrutinio per merito comparativo al quale sono ammessi i direttori di sezione dello stesso ruolo che, alla data dello scrutinio, abbiano compiuto cinque anni di effettivo servizio nella qualifica.

L'assegnazione alla seconda classe di stipendio di direttore amministrativo di seconda classe si consegue dopo due anni di permanenza nella prima classe di stipendio.

La promozione a direttore amministrativo di prima classe può essere conferita, su giudizio di merito, dal consiglio di amministrazione, al direttore amministrativo di seconda classe, dopo almeno tre anni di effettivo servizio nella qualifica.

Art. 59. — La carriera direttiva del personale di biblioteca comprende le seguenti qualifiche: bibliotecario, bibliotecario di seconda classe, bibliotecario di prima classe.

La nomina in prova alla qualifica iniziale di bibliotecario si consegue mediante pubblico concorso per esami; l'assegnazione alla seconda classe di stipendio si consegue dopo sei mesi di permanenza nella classe di stipendio iniziale.

La promozione a bibliotecario di seconda classe si consegue, a ruolo aperto, mediante scrutinio per merito comparativo al quale sono ammessi i bibliotecari che, alla data dello scrutinio, abbiano compiuto quattro anni e sei mesi di effettivo servizio nella qualifica.

La nomina a bibliotecario di seconda classe, per un sesto dei posti annualmente disponibili, può essere conseguita, mediante concorso per esami, anche dagli impiegati della carriera di concetto delle biblioteche con la qualifica di aiuto bibliotecario capo, nonchè di aiuto bibliotecario principale con almeno cinque anni di effettivo servizio nella qualifica, o a prescindere da tale anzianità se in possesso del prescritto diploma di laurea.

Il posto disponibile di bibliotecario di prima classe è conferito, a giudizio del consiglio di amministrazione, mediante scrutinio per merito comparativo al quale sono ammessi i bibliotecari di seconda classe dello stesso ruolo che, alla data dello scrutinio, abbiano compiuto cinque anni di effettivo servizio nella qualifica.

L'assegnazione alla seconda classe di stipendio di bibliotecario di prima classe si consegue dopo due anni di permanenza nella prima classe di stipendio.

Art. 60. — La carriera di concetto del personale amministrativo comprende le seguenti qualifiche: segretario, segretario principale, segretario capo.

La nomina in prova alla qualifica iniziale di segretario si consegue mediante pubblico concorso per esami; l'assegnazione alla seconda e terza classe di stipendio si consegue, rispettivamente, dopo due anni di permanenza nella prima classe e dopo quattro anni di permanenza nella seconda classe di stipendio.

I posti disponibili nella qualifica di segretario principale sono conferiti per due quinti mediante scrutinio per merito comparativo e per tre quinti mediante scrutinio per merito assoluto, ai quali sono ammessi i segretari dello stesso ruolo che abbiano compiuto otto anni di effettivo servizio nella qualifica.

La nomina a segretario principale si consegue anche mediante concorso per esame, nella misura di un sesto dei posti annualmente disponibili, al quale sono ammessi gli impiegati della carriera esecutiva della stessa amministrazione con la qualifica di coadiutore, con almeno tredici anni di effettivo servizio nella qualifica o, a prescindere da tale anzianità, se in possesso del prescritto diploma di istituto di istruzione secondaria di secondo grado.

L'assegnazione alla seconda classe di stipendio di segretario principale si consegue dopo 5 anni di permanenza nella prima classe di stipendio.

I posti disponibili nella qualifica di segretario capo sono conferiti per tre quinti mediante scrutinio per merito comparativo e per due quinti per scrutinio per merito assoluto, ai quali sono ammessi i segretari principali dello stesso ruolo che abbiano compiuto cinque anni di effettivo servizio nella qualifica.

Art. 61. — La carriera di concetto del personale di biblioteca comprende le seguenti qualifiche: aiuto bibliotecario, aiuto bibliotecario principale, aiuto bibliotecario capo.

La nomina in prova alla qualifica iniziale di aiuto bibliotecario si consegue mediante pubblico concorso per esami; l'assegnazione alla seconda e terza classe di stipendio si consegue, rispettivamente, dopo due anni di permanenza nella prima classe e dopo quattro anni di permanenza nella seconda classe di stipendio.

I posti disponibili nella qualifica di aiuto bibliotecario principale sono conferiti per due quinti mediante scrutinio per merito comparativo e per tre quinti mediante scrutinio per merito assoluto, ai quali sono ammessi gli aiuti bibliotecari dello stesso ruolo, che abbiano compiuto otto anni di effettivo servizio nella qualifica.

La nomina ad aiuto bibliotecario principale si consegue anche mediante concorso per esame, nella misura di un sesto dei posti annualmente disponibili, al quale sono ammessi gli impiegati della carriera esecutiva della stessa amministrazione con qualifica di coadiutore, con almeno tredici anni di effettivo servizio nella qualifica o, a prescindere da tale anzianità, se in possesso del prescritto diploma di istituto di istruzione secondaria di secondo grado.

L'assegnazione alla seconda classe di stipendio di aiuto bibliotecario principale si consegue dopo cinque anni di permanenza nella prima classe di stipendio.

I posti disponibili nella qualifica di aiuto bibliotecario capo sono conferiti per tre quinti mediante scrutinio per merito comparativo e per due quinti per scrutinio per merito assoluto, ai quali sono ammessi gli aiuti bibliotecari principali dello stesso ruolo che abbiano compiuto cinque anni di effettivo servizio nella qualifica.

Art. 62. — La carriera del personale di ragioneria comprende le seguenti qualifiche: ragioniere, ragioniere principale, ragioniere capo.

La nomina in prova alla qualifica iniziale di ragioniere si consegue mediante pubblico concorso per esami, l'assegnazione alla seconda e terza classe di stipendio si consegue, rispettivamente, dopo due anni di permanenza nella prima classe e dopo quattro anni di permanenza nella seconda classe di stipendio.

I posti disponibili nella qualifica di ragioniere principale sono conferiti per due quinti mediante scrutinio per merito comparativo e per tre quinti mediante scrutinio per merito assoluto, ai quali sono ammessi i ragionieri dello stesso ruolo, che abbiano compiuto otto anni di effettivo servizio nella qualifica.

La nomina a ragioniere principale si consegue anche mediante concorso per esame, nella misura di un sesto dei posti annualmente disponibili, al quale sono ammessi gli impiegati della carriera esecutiva della stessa amministrazione con la qualifica di coadiutore, con almeno tredici anni di effettivo servizio nella qualifica o, a prescindere da tale anzianità, se in possesso del prescritto diploma di ragioniere.

L'assegnazione alla seconda classe di stipendio di ragioniere principale si consegue dopo cinque anni di permanenza nella prima classe di stipendio.

I posti disponibili nella qualifica di ragioniere capo sono conferiti per tre quinti mediante scrutinio per merito comparativo e per due quinti per scrutinio per merito assoluto, ai quali sono ammessi i ragionieri principali dello stesso ruolo che abbiano compiuto cinque anni di effettivo servizio nella qualifica.

Art. 63. — La carriera esecutiva del personale di amministrazione comprende la qualifica di coadiutore.

La nomina in prova alla qualifica iniziale si consegue mediante pubblico concorso per esami. La assegnazione alle successive classi di stipendio si consegue a ruolo aperto, rispettivamente alla seconda classe di stipendio dopo due anni di permanenza nella prima classe; alla terza classe di stipendio dopo 4 anni di permanenza nella seconda classe; alla quarta classe di stipendio dopo 2 anni di permanenza nella terza classe; alla quinta classe di stipendio dopo 5 anni di permanenza nella quarta classe; alla sesta classe di stipendio dopo 3 anni di permanenza nella quinta classe.

Sezione II

PERSONALE NON INSEGNANTE (TECNICO E AUSILIARIO)

Art. 64. — La carriera del ruolo organico dei tecnici laureati comprende la qualifica di tecnico laureato.

La nomina in prova alla qualifica di tecnico laureato si consegue mediante pubblico concorso per esami.

L'assegnazione alle successive classi di stipendio si consegue, a ruolo aperto, rispettivamente; alla seconda classe, dopo sei mesi di appartenenza alla prima classe di stipendio; alla terza classe di stipendio, dopo tre anni di appartenenza alla seconda classe; alla quarta classe dopo sei anni di appartenenza alla terza classe; alla quinta classe, dopo due anni di appartenenza alla quarta classe; alla sesta classe, dopo tre anni di appartenenza alla quinta classe.

Art. 65. — La carriera di concetto dei tecnici coadiutori comprende le seguenti qualifiche: tecnico coadiutore, tecnico coadiutore capo.

La nomina in prova alla qualifica iniziale di tecnico coadiutore si consegue mediante pubblico concorso per esami. L'assegnazione alle successive classi di stipendio si consegue, a ruolo aperto, rispettivamente: alla seconda classe, dopo un anno di appartenenza alla prima classe di stipendio; alla terza classe, dopo quattro anni di appartenenza alla seconda classe di stipendio; alla quarta classe, dopo cinque anni di appartenenza alla terza classe di stipendio; alla quinta classe, dopo cinque anni di appartenenza alla quarta classe di stipendio.

La promozione alla qualifica di tecnico coadiutore capo si consegue mediante scrutinio per merito comparativo al quale sono ammessi gli impiegati del rispettivo ruolo con almeno diciotto anni di effettivo servizio nella carriera di appartenenza.

Art. 66. — La carriera esecutiva del personale tecnico comprende la qualifica di tecnico.

La nomina in prova alla qualifica iniziale si consegue mediante pubblico concorso per esami. L'assegnazione alle successive classi di stipendio si consegue, a ruolo aperto, rispettivamente: alla seconda classe, dopo due anni di permanenza nella prima classe di stipendio; alla terza classe, dopo quattro anni di permanenza nella seconda classe di stipendio; alla quarta classe, dopo quattro anni di permanenza nella terza classe; alla quinta classe, dopo cinque anni di permanenza nella quarta classe; alla sesta classe, dopo sei anni di permanenza nella quinta classe.

Art. 67. — La carriera del personale ausiliario comprende la qualifica di bidello, custode o usciere.

La nomina in prova alla qualifica iniziale si consegue mediante pubblico concorso per titoli. L'assegnazione alle successive classi di stipendio si consegue, a ruolo aperto, rispettivamente, alla seconda classe, dopo quattro anni di permanenza nella prima classe; alla terza classe, dopo sei anni di permanenza nella seconda classe.

Capo VIII

DELLA AMMINISTRAZIONE

Art. 68. — Il servizio di cassa sarà di regola disimpegnato da un istituto di credito di diritto pubblico o da una banca di interesse nazionale.

Art. 69. — Il pagamento degli stipendi al personale della università è effettuato in base al foglio di stipendi, firmato dal rettore quale presidente del consiglio di amministrazione, dal direttore amministrativo e dal capo della ragioneria.

Capo IX

NORME FINALI E TRANSITORIE

Art. 70. — Per tutto quanto non è espressamente previsto dal presente statuto si rinvia, in quanto applicabili, alle norme legislative in vigore per le università e istituti superiori statali in applicazione del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592; del regolamento generale universitario, approvato con regio decreto 6 aprile 1924, n. 674; del regolamento generale sugli studenti approvato con regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269; delle disposizioni sull'ordinamento didattico approvato con regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni; del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive modificazioni.

Art. 71. — Nella prima applicazione del presente statuto il personale di ruolo in servizio alla data del 1° luglio 1970 sarà inquadrato nei posti di ruolo di cui alle tabelle *C, D, E, F, G, H, I, L* nella carriera e qualifica corrispondente alla carriera ed alla qualifica cui risultano assegnati alla data predetta e con l'anzianità maturata nella qualifica medesima.

Ove occorra l'inquadramento in ciascuna qualifica è disposto in soprannumero, salvo riassorbimento con le prime vacanze.

Art. 72. — Il personale appartenente alla carriera direttiva di ragioneria, ex speciale, viene inquadrato nel ruolo ad esaurimento di cui alla tabella *E*-bis annessa al presente statuto, nel parametro di retribuzione corrispondente all'ex coefficiente di stipendio posseduto.

Il parametro 307 si consegue dopo quattro anni e sei mesi, il parametro 387 dopo otto anni e il parametro 426 dopo due anni, rispettivamente, di permanenza nel parametro precedente.

Art. 73. — I posti eventualmente disponibili nelle qualifiche iniziali dei singoli ruoli delle carriere del personale non insegnante, dopo effettuato l'inquadramento di cui al precedente art. 71, potranno essere conferiti mediante normali concorsi da espletare tra il personale in servizio non di ruolo presso l'Università di Urbino, il quale oltre ad essere in possesso del prescritto titolo di studio e degli altri requisiti di carattere generale escluso quello del limite massimo di età, esercita alla data di approvazione del presente statuto da almeno due anni funzioni proprie delle carriere cui appartengono i posti da conferire.

Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica

Il Ministro per la pubblica istruzione

SCALFARO

TABELLA *A*

RUOLO DEI PROFESSORI

Facoltà	n.
Facoltà di giurisprudenza	n. 15
Facoltà di economia e commercio	» 12
Facoltà di lettere e filosofia	» 10
Facoltà di magistero	» 24
Facoltà di farmacia	» 6
Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali	» 9

Attribuzione dei parametri

443 quinta classe di stipendio, all'atto della nomina a straordinario.

535 quarta classe di stipendio, all'atto della nomina ad ordinario (dopo 3 anni di straordinariato).

609 terza classe di stipendio dopo 5 anni di permanenza nella quarta classe.

772 seconda classe di stipendio dopo 4 anni di permanenza nella terza classe.

825 prima classe di stipendio dopo 4 anni di permanenza nella seconda classe.

TABELLA *A*-bis

RUOLO DEI PROFESSORI AGGREGATI

Facoltà	n.
Facoltà di giurisprudenza	n. —
Facoltà di economia e commercio	» 2
Facoltà di lettere e filosofia	» 4
Facoltà di magistero	» 5
Facoltà di farmacia	» —
Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali	» —

Attribuzione dei parametri

387 quinta classe di stipendio, all'atto della nomina.
443 quarta classe di stipendio all'atto della nomina a stabile (dopo 3 anni).
465 terza classe dopo 5 anni di permanenza nella quarta classe di stipendio.
564 seconda classe di stipendio dopo 4 anni di permanenza nella terza classe.
614 prima classe di stipendio dopo 4 anni di permanenza nella seconda classe.

TABELLA *B*

POSTI DI RUOLO DEGLI ASSISTENTI E DEI LETTORI

Facoltà di giurisprudenza	n 10
Facoltà di economia e commercio	» 16
Facoltà di lettere e filosofia	» 22
Facoltà di magistero	» 62
Facoltà di farmacia	» 12
Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali	» 18

Attribuzione dei parametri

243 quarta classe di stipendio all'atto della nomina.
317 terza classe di stipendio, dopo 2 anni di permanenza nella quarta classe.
387 seconda classe di stipendio dopo 6 anni di permanenza nella terza classe.
443 prima classe di stipendio dopo 4 anni di permanenza nella seconda classe.

Tabelle organiche del personale di amministrazione, di biblioteca, tecnico e ausiliario

TABELLA *C*

Ruolo organico del personale della carriera direttiva degli uffici amministrativi e di biblioteca

a) Uffici amministrativi:

Parametro	Qualifica	Numero dei posti
530	Direttore amministrativo I classe	1
426, 387	Direttore amministrativo II classe	1
307	Direttore di sezione	12
257, 190	Consigliere	

b) Biblioteca:

Parametro	Qualifica	Numero dei posti
426, 387	Bibliotecario di I classe	1
307	Bibliotecario di II classe	2
257, 190	Bibliotecario	

TABELLA *D*

Ruolo organico del personale della carriera di concetto degli uffici amministrativi e di biblioteca

a) Uffici amministrativi:

Parametro	Qualifica	Numero dei posti
370	Segretario capo	2
297, 255	Segretario principale	8
218, 178, 160	Segretario	7

b) Biblioteca:

Parametro	Qualifica	Numero dei posti
370	Aiuto bibliotecario capo	1
297, 255	Aiuto bibliotecario principale	2
218, 178, 160	Aiuto bibliotecario	2

TABELLA *E*

Ruolo organico del personale di ragioneria

Parametro	Qualifica	Numero dei posti
370	Ragioniere capo	1 (*)
297, 255	Ragioniere principale	2
218, 178, 160	Ragioniere	2

(*) Resta indisponibile il posto di ragioniere capo fino a quando risulta occupato il posto di direttore di ragioneria di cui alla tabella *E*-bis.

TABELLA *E*-bis

Ruolo ad esaurimento della carriera direttiva di ragioneria (troncone ex speciale)

Parametro	Qualifica	Numero dei posti
426, 387, 307, 257	Direttore di ragioneria	1

TABELLA *F*

Ruolo organico del personale della carriera esecutiva

Parametro	Qualifica	Numero dei posti
245, 213, 183, 163, 133, 120	Coadiutore	56

TABELLA *G*

Ruolo organico della carriera dei tecnici laureati

Parametro	Qualifica	Numero dei posti
435, 426, 387, 307, 257, 218	Tecnico laureato	7

TABELLA *H*

Ruolo organico della carriera di concetto dei tecnici coadiutori

Parametro	Qualifica	Numero dei posti
370	Tecnico coadiutore capo	2
302, 260, 227, 188, 160	Tecnico coadiutore	9

TABELLA *I*

Ruolo organico della carriera esecutiva del personale tecnico

Parametro	Qualifica	Numero dei posti
245, 218, 188, 168, 143, 128	Tecnico	28

TABELLA *L*

Ruolo organico del personale ausiliario

Parametro	Qualifica	Numero dei posti
165, 143, 133	Bidello, custode, usciere	58

Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica
Il Ministro per la pubblica istruzione
SCALFARO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 27 marzo 1973.

Radiazione dal quadro del naviglio militare dello Stato del rimorchiatore « Saturno ».

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 8 luglio 1926, n. 1178, e successive modificazioni sull'ordinamento della Marina militare;

Visto il decreto del Capo provvisorio dello Stato in data 23 agosto 1946, riportato nel Giornale ufficiale della Marina militare, annata 1946, dispensa 22ª, dal quale risulta che il rimorchiatore « Saturno », proveniente dalla Marina mercantile italiana col nominativo « Emma » e attuale classifica, è stato iscritto nel quadro del naviglio militare dello Stato in data 1° aprile 1946;

Considerato lo stato attuale della nave e tenuto conto che non è conveniente per motivi di ordine tecnico-economico procedere alla sua rimessa in efficienza, come da verbale n. 5285 del 19 febbraio 1973, del Consiglio superiore delle forze armate, sezione Marina;

Sulla proposta del Ministro per la difesa;

Decreta:

Articolo unico

La nave « Saturno », di cui alle premesse, viene radiata dal quadro del naviglio militare dello Stato a decorrere dal 1° marzo 1973.

Il Ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto che sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a Roma, addì 27 marzo 1973

LEONE

TANASSI

Registrato alla Corte dei conti, addì 7 maggio 1973
Registro n. 9 Difesa, foglio n. 97

(8814)

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 3 febbraio 1973.

Sostituzione di componenti del comitato interministeriale per la determinazione e la regolamentazione dei servizi aeroportuali tra l'Aeronautica militare e l'Aviazione civile.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LA DIFESA
E
IL MINISTRO
PER I TRASPORTI E L'AVIAZIONE CIVILE

Vista la legge 30 gennaio 1963, n. 141, sulla modifica della denominazione del Ministero dei trasporti in Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile e sulla istituzione dell'Ispettorato generale dell'aviazione civile presso il suddetto Ministero;

Visto l'art. 15 della stessa legge, che prevede la istituzione di un comitato per la determinazione dei beni e degli impianti da destinarsi esclusivamente al traffico aereo civile e dei beni e servizi di impiego promiscuo dell'Aeronautica militare e dell'Aviazione civile, nonchè per la determinazione delle relative modalità per l'uso comune;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 20 gennaio 1972, con il quale è stato ricostituito l'anzidetto comitato;

Considerato che, a seguito di designazione dei Ministri per la difesa e per i trasporti e l'aviazione civile occorre provvedere alla sostituzione del generale S. A. Graziani Giulio Cesare, per sopravvenute esigenze di servizio, con il generale Spadaccini Paolo, nonchè del direttore centrale Paoletti dott. Arcangelo, collocato a riposo per raggiunti limiti di età, con l'ispettore generale Sodini ing. Luigi;

Decreta:

Il generale S. A. Spadaccini Paolo e l'ispettore generale Sodini ing. Luigi sono chiamati a far parte del comitato di cui alle premesse, in sostituzione del generale S. A. Graziani Giulio Cesare e del direttore centrale Paoletti dott. Arcangelo.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 3 febbraio 1973

Il Presidente del Consiglio dei Ministri
ANDREOTTI

Il Ministro per la difesa
TANASSI

Il Ministro per i trasporti e l'aviazione civile
BOZZI

Registrato alla Corte dei conti, addì 18 maggio 1973
Registro n. 4 Presidenza, foglio n. 106

(8564)

DECRETO MINISTERIALE 27 dicembre 1972.

Determinazione delle dotazioni organiche e denominazione delle nuove qualifiche dei ruoli del personale delle carriere direttive del Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile - Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione.

IL MINISTRO
PER I TRASPORTI E L'AVIAZIONE CIVILE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO
E
IL MINISTRO PER LA RIFORMA
DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

Vista la legge 1° febbraio 1960, n. 26, concernente il riordinamento dei ruoli organici del personale del Ministero dei trasporti - Ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1964, n. 644, recante regolamento di variazione organica del ruolo del personale della carriera direttiva amministrativa dell'Ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione;

Vista la legge 31 ottobre 1967, n. 1085, recante norme sull'ordinamento del Ministero dei trasporti e della aviazione civile;

Vista la legge 28 ottobre 1970, n. 775, che ha modificato la legge 18 marzo 1968, n. 249, concernente delega al Governo per il riordinamento delle amministrazioni dello Stato, per il decentramento delle funzioni e per il riassetto delle carriere e delle retribuzioni dei dipendenti statali;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, riguardante il riordinamento delle carriere degli impiegati civili dello Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1079, recante i nuovi stipendi, paghe e retribuzioni del personale delle amministrazioni dello Stato;

Visto il decreto interministeriale 26 gennaio 1971, n. 193, registrato alla Corte dei conti il 17 luglio 1970, registro n. 4, foglio n. 74, con il quale sono state stabilite con effetto dal 1° luglio 1970, in applicazione del citato decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, le dotazioni organiche e le denominazioni delle qualifiche dei ruoli del personale del Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile - Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27 giugno 1972, con il quale è stato tra l'altro provveduto, con effetto dal 1° aprile 1972, alla riduzione dei singoli ruoli organici del Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile in corrispondenza del personale trasferito alle regioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, recante la disciplina delle funzioni dirigenziali nelle Amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo;

Considerato che, ai sensi dell'art. 63 del suindicato decreto n. 748, occorre determinare le nuove dotazioni organiche e le denominazioni delle nuove qualifiche dei ruoli della carriera direttiva della Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione, in sostituzione di quelle già stabilite dalla tabella I allegata al ricordato decreto interministeriale n. 193, per la parte non prevista direttamente dai quadri *B*, *C* e *D* della tabella XII annessa al medesimo decreto n. 748;

Considerato altresì che la disposizione dell'art. 3 della legge 1° febbraio 1960, n. 26, deve intendersi implicitamente abrogata, in quanto non compatibile col citato decreto n. 748, il quale non prevede una analoga disposizione rapportata alle nuove dotazioni organiche per le qualifiche dei dirigenti previste dalla tabella XII quadro *D*, i cui posti vacanti costituiscono, d'altra parte, posti di risulta per le rimanenti qualifiche anche ad esaurimento della corrispondente carriera direttiva;

Accertato, per quanto riguarda i ruoli anzidetti, che alla data di entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica n. 748, gli impiegati ex combattenti, collocati a riposo ai sensi della legge 24 maggio 1970, n. 336, erano in numero di tre per la carriera direttiva tecnica ed in numero di cinque per la carriera direttiva amministrativa e che, alla data stessa, gli impiegati in attività di servizio con qualifica di ispettore generale e di ispettore capo erano, rispettivamente, in numero di ventisei e di trentanove per la carriera direttiva tecnica, ed in numero di ventiquattro per ciascuna delle due qualifiche per la carriera direttiva amministrativa;

Decreta:

Le dotazioni organiche e le denominazioni delle nuove qualifiche dei ruoli del personale delle carriere direttive del Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile - Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione, sono stabilite, ai sensi delle disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, dalle allegate tabelle *A* e *B*, con effetto dal 12 dicembre 1972.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 27 dicembre 1972

Il Ministro per i trasporti e l'aviazione civile
BOZZI

Il Ministro per il tesoro
MALAGODI

Il Ministro per la riforma della pubblica amministrazione
GAVA

Registrato alla Corte dei conti, addì 2 maggio 1973
Registro n. 5 Bilancio Trasporti, foglio n. 90

TABELLA *A*

Ruolo ad esaurimento del personale della carriera direttiva tecnica

	Posti in organico
Ispettore generale	14
Ispettore capo	14
Totale	28

Ruolo del personale della carriera direttiva tecnica

Parametro		Posti in organico
530, 487, 455, 426, 387	Ispettore superiore (*)	65
307	Ispettore principale	193
257, 218	Ispettore	
	Totale	258

(*) Equiparato a direttore aggiunto di divisione.

TABELLA *B*

Ruolo ad esaurimento del personale della carriera direttiva amministrativa

	Posti in organico
Ispettore generale	10
Ispettore capo	9
Totale	19

Ruolo del personale della carriera direttiva amministrativa

Parametro		Posti in organico
530, 487, 455, 426, 387	Ispettore superiore (*)	28
307	Ispettore principale	83
257, 190	Ispettore	
	Totale	111

(*) Equiparato a direttore aggiunto di divisione.

(8667)

DECRETO MINISTERIALE 28 dicembre 1972.

Specificazione delle piante organiche delle carriere direttive non dirigenziali delle aziende dipendenti dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni.

IL MINISTRO
PER LE POSTE E LE TELECOMUNICAZIONI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO
E
IL MINISTRO PER LA RIFORMA
DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

Visti gli articoli 1, 51, 60 e 63 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, concernente la disciplina delle funzioni dirigenziali nelle amministrazioni dello Stato anche ad ordinamento autonomo, e le tabelle ad esso allegate;

Accertato che alla data di entrata in vigore del citato decreto 30 giugno 1972, n. 748:

A) nelle qualifiche di ispettore generale e di direttore di divisione ed equiparate delle carriere direttive dell'Amministrazione autonoma delle poste e delle telecomunicazioni, di cui all'art. 113 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, risultano le seguenti situazioni:

Tabella IV: ispettori generali e direttori di divisione in attività di servizio, rispettivamente, n. 99 e n. 181;

Tabella V: ispettori generali in attività di servizio, n. 24; posti di organico della qualifica di direttore di divisione, n. 34;

Tabella VI: ispettori generali in attività di servizio, n. 5; posti di organico della qualifica di direttore di divisione, n. 15;

Tabella VII: ispettori generali in attività di servizio, n. 2; posti di organico della qualifica di direttore di divisione, n. 4;

B) nelle qualifiche di ispettore generale e di direttore di divisione ed equiparate delle carriere direttive dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici, di cui allo art. 123 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, risultano le seguenti situazioni:

Tabella II: ispettori generali in attività di servizio, n. 17; posti di organico della qualifica di direttore di divisione, n. 30;

Tabella III: ispettori generali in attività di servizio, n. 22; posti di organico della qualifica di direttore di divisione, n. 30;

Decreta:

Le qualifiche inferiori a primo dirigente delle carriere direttive dell'Amministrazione autonoma delle poste e delle telecomunicazioni e dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici e le relative piante organiche sono, per ciascun ruolo, quelle specificate rispettivamente negli allegati I e II al presente decreto.

Il presente decreto ha effetto dalla data di entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, e dopo la registrazione della Corte dei conti sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 28 dicembre 1972

Il Ministro per le poste e le telecomunicazioni
GIOIA

Il Ministro per il tesoro
MALAGODI

Il Ministro per la riforma della pubblica amministrazione
GAVA

Registrato alla Corte dei conti, addì 18 *gennaio* 1973
Registro n. 6 *Poste e telecom., foglio n.* 001

ALLEGATO I

AMMINISTRAZIONE AUTONOMA
DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI

PIANTE ORGANICHE DELLE CARRIERE DIRETTIVE

TABELLA *A*

Ruolo del personale amministrativo

Qualifica		Numero dei posti
Ispettore generale o equiparata (ad esaurimento)	26 (*)	
Direttore di divisione o equiparata (ad esaurimento)	26 (*)	
Direttore aggiunto di divisione o equiparata		262 (*)
Direttore di sezione o equiparata } Consigliere o equiparata }		787
Totale		1049

(*) In corrispondenza dei posti ad esaurimento previsti per le qualifiche di ispettore generale e di direttore di divisione o equiparate sono accantonati altrettanti posti nella qualifica di direttore aggiunto di divisione o equiparata (art. 60 decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748).

TABELLA *B*

Ruolo del personale tecnico delle telecomunicazioni

Qualifica		Numero dei posti
Ispettore generale o equiparata (ad esaurimento)	4 (*)	
Direttore di divisione o equiparata (ad esaurimento)	4 (*)	
Direttore aggiunto di divisione o equiparata		40 (*)
Direttore di sezione o equiparata } Consigliere o equiparata }		120
Totale		160

(*) In corrispondenza dei posti ad esaurimento previsti per le qualifiche di ispettore generale e di direttore di divisione o equiparate sono accantonati altrettanti posti nella qualifica di direttore aggiunto di divisione o equiparata (art. 60 decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748).

TABELLA *C*

Ruolo del personale tecnico delle costruzioni

Qualifica		Numero dei posti
Ispettore generale o equiparata (ad esaurimento)	3 (*)	
Direttore di divisione o equiparata (ad esaurimento)	3 (*)	
Direttore aggiunto di divisione o equiparata		23 (*)
Direttore di sezione o equiparata Consigliere o equiparata		68
Totale		91

(*) In corrispondenza dei posti ad esaurimento previsti per le qualifiche di ispettore generale e di direttore di divisione o equiparate sono accantonati altrettanti posti nella qualifica di direttore aggiunto di divisione o equiparata (art. 60 decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748).

TABELLA *D*

Ruolo del personale tecnico dei trasporti

Qualifica		Numero dei posti
Ispettore generale o equiparata (ad esaurimento)	1 (*)	
Direttore di divisione o equiparata (ad esaurimento)	—	
Direttore aggiunto di divisione o equiparata		6 (*)
Direttore di sezione o equiparata Consigliere o equiparata		18
Totale		24

(*) In corrispondenza del posto ad esaurimento previsto per la qualifica di ispettore generale o equiparato è accantonato un posto nella qualifica di direttore aggiunto di divisione o equiparata (art. 60 decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748).

ALLEGATO II

AZIENDA DI STATO PER I SERVIZI TELEFONICI

PIANTE ORGANICHE DELLE CARRIERE DIRETTIVE

TABELLA *A*

Ruolo del personale amministrativo

Qualifica		Numero dei posti
Ispettore generale o equiparata (ad esaurimento)	6 (*)	
Direttore di divisione o equiparata (ad esaurimento)	5 (*)	
Direttore aggiunto di divisione o equiparata		34 (*)
Direttore di sezione o equiparata Consigliere o equiparata		102
Totale		136

(*) In corrispondenza dei posti ad esaurimento previsti per le qualifiche di ispettore generale e di direttore di divisione o equiparate sono accantonati altrettanti posti nella qualifica di direttore aggiunto di divisione o equiparata (art. 60 decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748).

TABELLA *B*

Ruolo del personale tecnico

Qualifica		Numero dei posti
Ispettore generale o equiparata (ad esaurimento)	5 (*)	
Direttore di divisione o equiparata (ad esaurimento)	5 (*)	
Direttore aggiunto di divisione o equiparata		40 (*)
Direttore di sezione o equiparata Consigliere o equiparata		120
Totale		160

(*) In corrispondenza dei posti ad esaurimento previsti per le qualifiche di ispettore generale e di direttore di divisione o equiparate sono accantonati altrettanti posti nella qualifica di direttore aggiunto di divisione o equiparata (art. 60 decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748).

(8573)

DECRETO MINISTERIALE 6 aprile 1973.

Dichiarazione di pubblica utilità degli impianti per telecomunicazione spaziale da realizzare in località Pian di Spagna del comune di Gera Lario.

IL MINISTRO
PER LE POSTE E LE TELECOMUNICAZIONI

Visto l'art. 20 del regio decreto 8 febbraio 1923, n. 1067, contenente norme per il servizio delle comunicazioni senza filo;

Visto il regio decreto 8 febbraio 1923, n. 422, recante norme per la esecuzione di opere pubbliche e le successive modificazioni;

Visti gli articoli 180 e seguenti del codice postale e delle telecomunicazioni, approvati con regio decreto 27 febbraio 1936, n. 645;

Visto l'art. 12 della convenzione 9 febbraio 1965 tra il Ministero P.T. e la Telespazio, società per azioni per le telecomunicazioni spaziali;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1965, n. 1130, con il quale venivano concessi in esclusiva alla società Telespazio l'impianto e l'esercizio di sistemi atti a realizzare fra stazioni terrene collegamenti di telecomunicazioni a mezzo di satelliti artificiali;

Vista la domanda in data 13 marzo 1973 con la quale la Società Telespazio chiede che venga dichiarato di pubblica utilità l'impianto di telecomunicazioni spaziali da realizzare in località Pian di Spagna, comune di Gera Lario (Como) e che vengano inoltre dichiarate urgenti ed indifferibili le opere relative alla sistemazione ed al funzionamento del medesimo;

Considerato che l'accresciuta mole dei traffici intercontinentali rendono necessaria la realizzazione di un nuovo impianto di telecomunicazioni da ubicare in località diversa da quella in cui sono stati realizzati i precedenti (zona del Fucino - Avezzano);

Riconosciuto che per la installazione del predetto impianto la località prescelta è, dal punto di vista tecnico, la più idonea fra le numerose località esaminate;

Riconosciuto il carattere di pubblico interesse e di pubblica utilità dell'impianto;

Vista ed approvata la relazione tecnica con i relativi impianti;

Visto il parere di massima favorevole espresso dal Consiglio superiore tecnico delle telecomunicazioni nell'adunanza n. 446 del 14 febbraio 1973;

Visto il parere di massima favorevole espresso dal consiglio di amministrazione nella adunanza n. 1281 del 21 marzo 1973;

Decreta:

Art. 1.

Sono dichiarati di pubblica utilità gli impianti per le telecomunicazioni spaziali da realizzare in località Pian di Spagna, comune di Gera Lario (Como).

Sono dichiarate, inoltre, di pubblica utilità, urgenti ed indifferibili le opere relative alla sistemazione ed al funzionamento dei medesimi.

Art. 2.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 6 aprile 1973

Il Ministro: GIOIA

(8705)

DECRETO MINISTERIALE 2 maggio 1973.

Istituzione della direzione compartimentale dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni per la Puglia-Lucania.

IL MINISTRO
PER LE POSTE E LE TELECOMUNICAZIONI

Visto il regio decreto-legge 23 aprile 1925, n. 520, convertito nella legge 21 marzo 1926, n. 597, istitutivo dell'Amministrazione postale e telegrafica, e successive modificazioni;

Visto il regio decreto 4 settembre 1925, n. 1729, concernente la suddivisione in reparti delle direzioni provinciali delle poste e telegrafi, e successive modificazioni;

Vista la legge 31 dicembre 1961, n. 1406, con la quale furono, fra l'altro, determinati gli organi periferici dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni;

Vista la legge 12 marzo 1968, n. 325, concernente norme relative all'organizzazione dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni;

Visto l'art. 7 del decreto ministeriale 29 settembre 1925, concernente la competenza e le attribuzioni degli organi provinciali per quanto riguarda i servizi del movimento, delle corrispondenze e dei pacchi postali;

Visto il decreto ministeriale 7 giugno 1947, concernente le sedi e la giurisdizione degli ispettori e dei capilinea del movimento postale, e successive modificazioni;

Visto il decreto ministeriale 23 giugno 1951, concernente, fra l'altro, l'istituzione degli uffici regionali « M », la rispettiva sede e giurisdizione;

Visto il decreto ministeriale 5 marzo 1964, concernente l'istituzione, l'ordinamento, le attribuzioni e la circoscrizione dei centri e sottocentri automezzi, e successive modificazioni;

Visto il decreto ministeriale 14 ottobre 1971, per quanto riguarda la strutturazione e le attribuzioni degli uffici delle direzioni compartimentali dell'Amministrazione autonoma delle poste e delle telecomunicazioni, nonchè le materie di competenza degli uffici centrali dell'Amministrazione medesima decentrate alle direzioni compartimentali;

Visto il decreto ministeriale 24 febbraio 1972, con le modifiche apportate dal decreto ministeriale 30 settembre 1972, relativo alla istituzione della direzione compartimentale per la Campania;

Dovendosi procedere, in ossequio al disposto del terzo comma dell'art. 11 della legge 12 marzo 1968, n. 325, all'istituzione graduale delle direzioni compartimentali dell'Amministrazione autonoma delle poste e delle telecomunicazioni;

Considerato che, per ciascuna direzione compartimentale, occorre determinare quali siano le direzioni provinciali P.T. che ne costituiscono organi periferici ai sensi dell'art. 15 della legge 12 marzo 1968, n. 325, gli uffici che ne diventano parte integrante ai sensi del terzo comma dell'art. 12 della legge n. 325 citata, nonchè gli uffici che, ai sensi del quarto e quinto comma del predetto art. 12, ne dipendono quali sezioni od uffici autonomi;

Decreta:

Art. 1.

E' istituita la direzione compartimentale delle poste e delle telecomunicazioni per la Puglia-Lucania, con sede a Bari.

La suddetta direzione compartimentale assume la strutturazione prevista dall'art. 12 della legge 12 marzo 1968, n. 325, e dall'art. 4 del decreto ministeriale 14 ottobre 1971, con l'attribuzione delle relative competenze.

Art. 2.

In conseguenza della istituzione della direzione compartimentale per la Puglia-Lucania:

a) le direzioni provinciali delle poste e delle telecomunicazioni di Bari, Brindisi, Foggia, Lecce, Taranto, Matera e Potenza passano alle dipendenze della direzione compartimentale, quali organi periferici della direzione stessa, ai sensi dell'art. 15 della legge 12 marzo 1968, n. 325, conservando le loro attuali circoscrizioni;

b) il reparto I (ispezione), con l'escopost, della direzione provinciale delle poste e delle telecomunicazioni di Bari, nonchè l'ufficio regionale « M » e la sezione tecnica del movimento postale di Bari sono soppressi. I loro compiti ed attribuzioni e quelli relativi al servizio escopost per le provincie della Lucania ed ai servizi del movimento postale per la provincia di Potenza, temporaneamente svolti dalla direzione compartimentale per la Campania ai sensi del decreto ministeriale 24 febbraio 1972 modificato dal decreto ministeriale 30 settembre 1972, sono assunti dall'ufficio ispezione della direzione compartimentale per la Puglia-Lucania in aggiunta alle competenze decentrate per i servizi di ispezione e del movimento postale dal decreto ministeriale 14 ottobre 1971;

c) i personali ispettivi delle direzioni provinciali delle poste e delle telecomunicazioni di Brindisi, Foggia, Lecce, Taranto, Matera e Potenza sono costituiti in sezioni autonome della direzione compartimentale, con sede presso le rispettive direzioni provinciali, per lo espletamento dei servizi di istituto nell'ambito della circoscrizione compartimentale. L'ufficio regionale « M » di Potenza si aggrega alla locale sezione autonoma, ferma rimanendo la competenza territoriale attribuitagli;

d) a seguito della soppressione del reparto I (ispezione), la direzione provinciale delle poste e delle telecomunicazioni di Bari, resta strutturata nei seguenti reparti:

segreteria (personale e affari generali);
amministrazione postale e telegrafica;
ragioneria;

e) l'ufficio lavori P.T. di Bari è soppresso. I suoi compiti ed attribuzioni e quelli per le provincie della Lucania, temporaneamente svolti dalla direzione compartimentale per la Campania ai sensi del decreto ministeriale 24 febbraio 1972 modificato dal decreto ministeriale 30 settembre 1972, sono assunti dall'ufficio lavori e patrimonio della direzione compartimentale per la Puglia-Lucania in aggiunta alle competenze decentrate per i lavori, gli impianti tecnologici ed il patrimonio dal decreto ministeriale 14 ottobre 1971;

f) il centro automezzi di Bari è soppresso. I suoi compiti ed attribuzioni, compresi quelli per la circoscrizione della Lucania trasferitigli con decreto ministeriale 30 settembre 1972 modificativo del decreto ministeriale 24 febbraio 1972, sono assunti dall'ufficio automezzi della direzione compartimentale in aggiunta alle competente decentrate per il servizio della motorizzazione dal decreto ministeriale 14 ottobre 1971. I sottocentri automezzi di Brindisi, Foggia e Taranto, conservando la sede e la competenza territoriale loro attribuite, sono trasformati in sezioni autonome alle dipendenze della direzione compartimentale;

g) il circolo delle costruzioni telegrafiche e telefoniche di Bari passa, quale ufficio autonomo, alle dipendenze della direzione compartimentale, assumendosi anche la competenza territoriale per le provincie della Lucania, temporaneamente attribuite al circolo delle costruzioni telegrafiche e telefoniche di Napoli ai sensi del decreto ministeriale 24 febbraio 1972 modificato dal decreto ministeriale 30 settembre 1972.

Art. 3.

In relazione all'ultimo comma dell'art. 15 della legge 12 marzo 1968, n. 325, sono revocate le deleghe conferite ai direttori delle direzioni provinciali contemplate nel presente decreto per tutte le materie che la legge predetta conferisce al direttore compartimentale.

Art. 4.

I nuclei di polizia postale in servizio nella circoscrizione della direzione compartimentale per la Puglia-Lucania seguono le sorti dell'ispezione provinciale alla quale erano aggregate ed espletano il loro servizio nell'ambito della circoscrizione compartimentale.

Il presente decreto, che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*, ha effetto dalla data di entrata in vigore del decreto ministeriale concernente il primo inquadramento nelle qualifiche di dirigente superiore e primo dirigente dell'Amministrazione autonoma delle poste e delle telecomunicazioni, previsto dall'art. 59 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748.

Roma, addì 2 maggio 1973

Il Ministro: GIOIA

Registrato alla Corte dei conti, addì 17 maggio 1973
Registro n. 28 Poste e telecom., foglio n. 276

(8688)

DECRETO MINISTERIALE 2 maggio 1973.

Istituzione della direzione compartimentale dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni per le Marche-Umbria.

IL MINISTRO
PER LE POSTE E LE TELECOMUNICAZIONI

Visto il regio decreto-legge 23 aprile 1925, n. 520, convertito nella legge 21 marzo 1926, n. 597, istitutivo dell'Amministrazione postale e telegrafica, e successive modificazioni;

Visto il regio decreto 4 settembre 1925, n. 1729, concernente la suddivisione in reparti delle direzioni provinciali delle poste e telegrafi, e successive modificazioni;

Vista la legge 31 dicembre 1961, n. 1406, con la quale furono, fra l'altro, determinati gli organi periferici dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni;

Vista la legge 12 marzo 1968, n. 325, concernente norme relative all'organizzazione dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni;

Visto l'art. 7 del decreto ministeriale 29 settembre 1925, concernente la competenza e le attribuzioni degli organi provinciali, per quanto riguarda i servizi del movimento, delle corrispondenze e dei pacchi postali;

Visto il decreto ministeriale 7 giugno 1947, concernente le sedi e la giurisdizione degli ispettori e dei capilinea del movimento postale, e successive modificazioni;

Visto il decreto ministeriale 23 giugno 1951, concernente, fra l'altro, l'istituzione degli uffici regionali « M », la rispettiva sede e giurisdizione;

Visto il decreto ministeriale 5 marzo 1964, concernente l'istituzione, l'ordinamento, le attribuzioni e la circoscrizione dei centri e sottocentri automezzi, e successive modificazioni;

Visto il decreto ministeriale 14 ottobre 1971, per quanto riguarda la strutturazione e le attribuzioni degli uffici delle direzioni compartimentali dell'Amministrazione autonoma delle poste e delle telecomunicazioni, nonchè le materie di competenza degli uffici centrali dell'amministrazione medesima decentrate alle direzioni compartimentali;

Dovendosi procedere, in ossequio al disposto del terzo comma dell'art. 11 della legge 12 marzo 1968, n. 325, all'istituzione graduale delle direzioni compartimentali dell'Amministrazione autonoma delle poste e delle telecomunicazioni;

Considerato che, per ciascuna direzione compartimentale, occorre determinare quali siano le direzioni provinciali P. T. che ne costituiscono organi periferici ai sensi dell'art. 15 della legge 12 marzo 1968, n. 325, gli uffici che ne diventano parte integrante ai sensi del terzo comma dell'art. 12 della legge 325 citata, nonchè gli uffici che, ai sensi del quarto e quinto comma del predetto art. 12, ne dipendono quali sezioni od uffici autonomi;

Decreta:

Art. 1.

E' istituita la direzione compartimentale delle poste e delle telecomunicazioni per le Marche-Umbria, con sede ad Ancona.

La suddetta direzione compartimentale assume la strutturazione prevista dall'art. 12 della legge 12 marzo 1968, n. 325, e dall'art. 4 del decreto ministeriale 14 ottobre 1971, con l'attribuzione delle relative competenze.

Art. 2.

In conseguenza della istituzione della direzione compartimentale per le Marche-Umbria:

a) le direzioni provinciali delle poste e delle telecomunicazioni di Ancona, Ascoli Piceno, Macerata, Pesaro-Urbino, Perugia e Terni passano alle dipendenze della direzione compartimentale, quali organi periferici della direzione stessa, ai sensi dell'art. 15 della legge 12 marzo 1968, n. 325, conservando le loro attuali circoscrizioni;

b) l'ufficio regionale « M » di Ancona è soppresso. I suoi compiti ed attribuzioni, quelli del personale ispettivo della direzione provinciale delle poste e delle telecomunicazioni di Ancona, nonchè quelli dell'escopost di Bologna, per le provincie di Ancona e Pesaro-Urbino, e dell'escopost di Roma, per le rimanenti provincie delle Marche e per le provincie dell'Umbria, sono assunti dall'ufficio ispezione della direzione compartimentale in aggiunta alle competenze decentrate per il servizio ispettivo dal decreto ministeriale 14 ottobre 1971;

c) la sezione tecnica del movimento postale di Ancona è soppressa. I suoi compiti ed attribuzioni, per la circoscrizione territoriale delle Marche, e quelli della sezione tecnica del movimento postale di Roma, per la circoscrizione territoriale dell'Umbria, sono assunti dall'ufficio ispezione della direzione compartimentale in aggiunta alle competenze decentrate per il servizio del movimento postale dal decreto ministeriale 14 ottobre 1971;

d) i personali ispettivi delle direzioni provinciali delle poste e delle telecomunicazioni di Ascoli Piceno, Macerata, Pesaro-Urbino, Perugia e Terni sono costituiti in sezioni autonome della direzione compartimentale, con sede presso le rispettive direzioni provinciali, per l'espletamento dei servizi d'istituto nell'ambito della circoscrizione compartimentale. L'ufficio regionale « M » di Perugia si aggrega alla locale sezione autonoma, ferma rimanendo la competenza territoriale attribuitagli;

e) l'ufficio lavori P.T. di Ancona è soppresso. I suoi compiti ed attribuzioni sono assunti dall'ufficio lavori e patrimonio della direzione compartimentale in aggiunta alle competenze decentrate per i lavori, gli impianti tecnologici ed il patrimonio dal decreto ministeriale 14 ottobre 1971;

f) il sottocentro automezzi di Ancona è soppresso. I suoi compiti ed attribuzioni sono assunti dall'ufficio automezzi della direzione compartimentale in aggiunta alle competenze decentrate per il servizio della motorizzazione dal decreto ministeriale 14 ottobre 1971;

g) il circolo delle costruzioni telegrafiche e telefoniche di Ancona, passa, quale ufficio autonomo, alle dipendenze della direzione compartimentale ed esercita le sue attribuzioni nell'ambito della circoscrizione compartimentale.

Art. 3.

In relazione all'ultimo comma dell'art. 15 della legge 12 marzo 1968, n. 325, sono revocate le deleghe conferite ai direttori delle direzioni provinciali contemplate nel presente decreto per tutte le materie che la legge predetta conferisce al direttore compartimentale.

Art. 4.

I nuclei di polizia postale in servizio nella circoscrizione della direzione compartimentale per le Marche-Umbria seguono le sorti dell'ispezione provinciale alla quale erano aggregate ed espletano il loro servizio nell'ambito della circoscrizione compartimentale.

Il presente decreto, che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*, ha effetto dalla data di entrata in vigore del decreto ministeriale concernente il primo inquadramento nelle qualifiche di dirigente superiore e primo dirigente dell'Amministrazione autonoma delle poste e delle telecomunicazioni, previsto dall'art. 59 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748.

Roma, addì 2 maggio 1973

Il Ministro: GIOIA

Registrato alla Corte dei conti, addì 17 maggio 1973
Registro n. 28 Poste e telecom., foglio n. 273

(8608)

DECRETO MINISTERIALE 1° giugno 1973.

Approvazione del piano d'impiego dei fondi disponibili dell'esercizio 1973, presentato dalla Cassa nazionale previdenza e assistenza a favore dei ragionieri e periti commerciali.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO PER IL TESORO

E

IL MINISTRO PER IL BILANCIO
E LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto l'art. 65 della legge 30 aprile 1969, n. 153;

Visto il piano d'impiego dei fondi disponibili dello esercizio 1973 presentato dalla Cassa nazionale di previdenza e assistenza a favore dei ragionieri e periti commerciali;

Considerato che, a fronte di disponibilità previste in lire 3.000.000.000 e di riserve tecniche che ammonteranno, al 31 dicembre 1973, a lire 18.971.462.450, la Cassa suddetta intende investire lire 1.000.000.000 nell'acquisto di beni immobili e lire 2.000.000.000 nell'acquisizione di titoli dello Stato o garantiti dallo Stato;

Visto l'assenso del Ministero del tesoro contenuto nella lettera del 6 febbraio 1973, n. 108941;

Visto l'assenso del Ministero del bilancio e della programmazione economica contenuto nella lettera dello 8 febbraio 1973, n. 3/514;

Ritenuto che la richiesta della Cassa nazionale di previdenza e assistenza a favore dei ragionieri e periti commerciali intesa ad ottenere nei propri confronti l'applicazione della deroga di cui al terzo comma dello art. 65 della legge 30 aprile 1969, n. 153, possa essere accolta;

Decreta:

E' approvato, ai sensi dell'art. 65, terzo comma, della legge 30 aprile 1969, n. 153, il piano d'impiego dei fondi disponibili dell'esercizio 1973 presentato dalla Cassa nazionale di previdenza e assistenza a favore dei ragionieri e periti commerciali.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 1° giugno 1973

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
COPPO

p. *Il Ministro per il tesoro*
PICARDI

Il Ministro per il bilancio e la programmazione economica
TAVIANI

(8569)

DECRETO MINISTERIALE 18 giugno 1973.

Proroga a dodici mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende industriali produttrici di fibre artificiali tessili e plastiche in provincia di La Spezia.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernente l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria;

Visto l'art. 1 della legge 8 agosto 1972, n. 464;

Visto il decreto interministeriale 27 novembre 1972 di dichiarazione della sussistenza della condizione di crisi economica delle aziende industriali produttrici di fibre artificiali tessili e plastiche in provincia di La Spezia con effetto dal 7 agosto 1972;

Visti i decreti ministeriali 18 gennaio 1973 e 1° marzo 1973 di proroga del trattamento di integrazione salariale disposto dal citato decreto interministeriale 27 novembre 1972;

Rilevata la permanenza della causa di intervento;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Genova;

Decreta:

La corresponsione dell'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende industriali produttrici di fibre artificiali tessili e plastiche in provincia di La Spezia, è prolungata di altri tre mesi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 18 giugno 1973

Il Ministro: COPPO

(8859)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vacanza della seconda cattedra di politica economica e finanziaria presso la facoltà di economia e commercio della Università di Napoli.

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 del decreto legge luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che, presso la facoltà di economia e commercio dell'Università di Napoli, è vacante la seconda cattedra di politica economica e finanziaria, alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento alla cattedra anzidetta dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(8950)

Vacanza della cattedra di clinica delle malattie tropicali ed infettive presso la facoltà di medicina e chirurgia della Università di Roma.

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che, presso la facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Roma è vacante la cattedra di clinica delle malattie tropicali ed infettive, alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento alla cattedra anzidetta dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(8903)

Autorizzazione all'Università di Padova ad accettare una donazione

Con decreto del prefetto di Padova n. 11113, del 19 aprile 1973 l'Università di Padova è stata autorizzata ad accettare una donazione, disposta dai professori Carlo Alberto Diano e Giovanni Battista Castiglioni, consistente nella somma di L. 3.034.178, per l'istituzione di una borsa di studio intitolata « Prof. Giovanni Morandini ».

(8801)

Autorizzazione all'Università di Padova ad accettare un legato

Con decreto del prefetto di Padova n. 6796 del 23 febbraio 1973 l'Università di Padova è stata autorizzata ad accettare un legato, disposto dal prof. Albino Uggè, consistente in 8270 azioni Finsider del valore nominale di L. 500 ciascuna e 2140 azioni Italsider del valore nominale di L. 1000 ciascuna attualmente depositate presso la Cassa di risparmio dello PP. LL., agenzia di P. Loreto, per l'istituzione di un premio di studio intitolato « Marcello Boldrini ».

(8802)

Esito di ricorso

Con decreto del Presidente della Repubblica, in data 21 aprile 1972, registrato alla Corte dei conti l'11 gennaio 1973, registro n. 1 Pubblica istruzione, foglio n. 40, è stato rigettato il ricorso al Governo della Repubblica prodotto dall'amministrazione comunale di Erbusco, in persona del sindaco pro-tempore rag. Paolo Lussana avverso il decreto ministeriale 12 maggio 1967 con cui è stata dichiarata di notevole interesse pubblico, ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, la zona del cono panoramico sull'autostrada Brescia-Bergamo, sita nel territorio del comune di Erbusco (Brescia).

(8803)

MINISTERO DELLA MARINA MERCANTILE

Trasferimento dal demanio al patrimonio dello Stato di area demaniale marittima sita in Falconara Marittima

Con decreto del Ministro per la marina mercantile di concerto con il Ministro per le finanze, in data 16 maggio 1973, l'area della superficie di mq. 15.014, sita in Falconara Marittima, riportata in catasto del predetto comune alla sezione C, foglio II, numeri 331 e 333, è stata dismessa dal pubblico demanio marittimo e trasferita tra i beni patrimoniali dello Stato.

(8948)

MINISTERO DELLA SANITÀ

Avviso di rettifica

A parziale rettifica del decreto di revoca n. 4328/R in data 8 novembre 1972 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 97 del 13 aprile 1973 (numero d'ordine 77, elenco 133), si precisa che la revoca concernente la specialità medicinale denominata Contrasmina della ditta La Farmochimica Italiana, con sede in Milano, via N. d'Apulia, 8, deve intendersi riferita esclusivamente alla categoria compresse (flacone da 20 compresse).

(8906)

MINISTERO DEL TESORO

Smarrimento di ricevuta di debito pubblico

(1ª *pubblicazione*) Elenco n. 8

E' stato denunziato lo smarrimento delle sottoindicate ricevute relative a titoli di debito pubblico presentati per operazioni.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 28 Mod. 241 D.P. — Data: 11 gennaio 1973. — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Direzione provinciale del tesoro di Napoli. — Intestazione della ricevuta: De Nardo Vincenzo, nato a Soriano Calabro il 4 ottobre 1904. — Titoli del debito pubblico: al portatore: 2. — Capitale: L. 25.000.

A termini dell'art. 230 del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298, si notifica a chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che siano intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione, senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

Roma, addì 30 maggio 1973

(8579)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

AZIENDA DI STATO PER GLI INTERVENTI NEL MERCATO AGRICOLO

Concessione di aiuti all'ammasso privato di burro di produzione comunitaria. Campagna lattiera 1973-74

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Vista la legge 13 maggio 1966, n. 303, istitutiva dell'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo;

Visto il decreto-legge 19 dicembre 1969, n. 947, convertito nella legge 11 febbraio 1970, n. 23; in particolare l'art. 35, con cui è disposto che alla concessione degli aiuti previsti dal regolamento C.E.E. n. 804/68 del 27 giugno 1968, provvede l'A.I.M.A. nella misura e secondo i princìpi ed i criteri stabiliti dallo stesso regolamento comunitario n. 804/68 e dalle relative norme di applicazione, nonchè dalle successive modifiche e aggiunte;

Vista la legge 31 marzo 1971, n. 144, concernente il finanziamento degli interventi di mercato svolti dall'A.I.M.A.;

Visto il regolamento C.E.E. n. 804/68 del 27 giugno 1968 relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari che prevede tra l'altro, all'art. 6, paragrafo 2, la concessione di aiuti all'ammasso privato del burro prodotto nella Comunità;

Visti i regolamenti C.E.E. n. 985/68 del 15 luglio 1968, n. 685/69 del 14 aprile 1969, n. 1064/69 del 10 giugno 1969, n. 603/70 del 31 marzo 1970, n. 606/71 del 23 marzo 1971, n. 1075/71 del 25 maggio 1971, n. 1179/71 del 4 giugno 1971, n. 872/72 del 27 aprile 1972, n. 2714/72 del 19 dicembre 1972, n. 371/73 del 31 gennaio 1973 e n. 982/73 del 9 aprile 1973, concernenti le norme generali e le modalità di esecuzione dell'intervento nel mercato del burro da attuarsi mediante la concessione degli aiuti sopra menzionati;

Ritenuta la necessità di provvedere a regolare la concessione di detti aiuti, determinandone le specifiche condizioni e modalità;

Nell'adunanza del 29 maggio 1973;

Ha deliberato:

Art. 1.

L'A.I.M.A. dispone, alle condizioni appresso stabilite, la concessione degli aiuti previsti dai regolamenti C.E.E. citati nelle premesse per l'ammasso privato di burro prodotto nella Comunità.

Il burro che può formare oggetto di contratto di ammasso privato deve risultare fabbricato nel periodo di quattordici giorni precedente il giorno di immagazzinamento per l'ammasso, come da attestazione del burrificio produttore (corredata del testo in lingua italiana, se rilasciata in lingua diversa), ed inoltre deve:

a) risultare classificato « beurre de marque de contrôle », per quanto riguarda il burro belga;

b) risultare classificato « Markenbutter », per quanto riguarda il burro tedesco;

c) risultare classificato « pasteurise A », per quanto riguarda il burro francese;

d) risultare classificato « Marque Rose », per quanto riguarda il burro lussemburghese;

e) risultare classificato « Exportkwaliteit », per quanto riguarda il burro olandese;

f) risultare classificato « Lumoerket smør », per quanto riguarda il burro danese;

g) risultare classificato « Irish creamery butter » per quanto riguarda il burro irlandese;

h) risultare classificato « extra selected », per quanto riguarda il burro della Gran Bretagna e « premium » per quanto riguarda il burro dell'Irlanda del Nord;

i) risultare prodotto, per quanto riguarda il burro italiano, esclusivamente con crema di latte sottoposta ad un trattamento di centrifugazione e pastorizzazione, e possedere i seguenti requisiti:

avere, in peso, un titolo di grasso non inferiore all'82 % e contenere non più del 16 % di acqua e del 2 % di sostanze secche magre provenienti da latte;

avere un grado di acidità espresso in acido oleico non superiore all'0,80 %;

presentare alla prova della fosfatasi una reazione indicante l'avvenuta pastorizzazione (metodo al fenolo - Van der Baas);

l) essere presentato in pani avvolti in carta pergamena per burro e contenuti in imballaggi nuovi di materiale resistente, normalmente utilizzati nel commercio all'ingrosso, costruiti in modo da proteggere il burro nelle operazioni di ammasso e durante la conservazione. Tali pani debbono essere ciascuno del peso netto di kg. 25;

m) recare su ciascun imballaggio le seguenti indicazioni, apposte dallo ammassatore:

la specificazione del tipo di burro, secondo la nomenclatura di classificazione di cui sopra; per i burri di cui alle lettere *g*) e *h*), detta specificazione deve essere seguita — secondo i casi dalla menzione « Burro di crema dolce » o di « Burro di crema dolce salato »;

lo Stato membro in cui il burro è stato fabbricato;

il marchio oppure la denominazione del burrificio produttore;

la data di fabbricazione;

il numero della partita e il numero dell'imballaggio;

la data di immagazzinamento in frigorifero per l'ammasso;

Per il burro di cui alle lettere *a*), *b*), *c*), *d*), *e*), *f*), *g*), e *h*), la rispondenza del prodotto ai requisiti e alle condizioni prescritte è data dall'attestato del competente organismo dello Stato mem-

bro (corredato dal testo in lingua italiana, se rilasciato in lingua diversa) nel quale il prodotto è stato fabbricato.

Gli organismi competenti per il rilascio del predetto attestato sono:

per il Belgio: *Office national du lait et de ses derives* — rue Froissart 95/99 — 1040 *Bruxelles;*

per la Francia: *Fonds d'orientation et de regularisation des marches agricoles* (F.O.R.M.A.) — 2, rue St. Charles — *Paris* 15e;

per la Germania federale: *Einfuhr — Und vorratsstelle fur fette* (Evst-F) Adickesallee 40 — 6000 *Frankfurt* (Main);

per il Lussemburgo: *Administration des services techniques de l'agricolture, service des laiteries* — 16, Route d'Esch-*Luxembourg;*

per i Paesi Bassi: *Produktschap voor zuivel* — Sir Winston Churchill-laan, 275 — *Rijswijk* (Z. H.);

per la Danimarca: *Direktoratet for markedsordningerne* — Torvegade 2 — 1400 *Copenaghen;*

per l'Irlanda: *Department of agricolture and fisheries, dairving division* — 26, Upper Pembroke St. — *Dublin* 2;

per il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord: *Intervention board for agricultural produce* — Fountain House; 2, West Mall — *Reading Berks* R G. 17 Q W.

Per il burro di produzione italiana, la rispondenza del prodotto ai requisiti di cui alla lettera *i*) deve risultare dal certificato di analisi previsto al successivo art. 6.

Art. 2.

Per ammasso privato del burro si intende l'immagazzinamento e la conservazione in frigorifero di un determinato quantitativo di tale prodotto per un determinato periodo di tempo non inferiore a mesi quattro, da parte, di persone fisiche o di persone giuridiche per proprio conto ed a proprio rischio, alle condizioni stabilite in apposito contratto concluso con l'A.I.M.A., al fine di ottenere l'aiuto concesso dalla Comunità economica europea.

Il burro oggetto dell'ammasso deve comunque essere immagazzinato non oltre il prescritto termine del 15 settembre 1973.

Il contratto tra l'A.I.M.A. e l'ammassatore è concluso con la sottoscrizione apposta da quest'ultimo all'atto di sottomissione col quale egli si obbliga all'osservanza delle condizioni contenute in apposito atto disciplinare.

Le misure dell'aiuto concesso per detto ammasso sono le seguenti per tonnellata di burro ammassato:

a) L. 6.250 per le spese fisse;

b) L. 125 in ragione di ciascun giorno d'ammasso, per le spese di deposito in magazzino frigorifero;

c) un importo in ragione di ciascun giorno d'ammasso, calcolato in funzione del prezzo d'acquisto del burro vigente per l'A.I.M.A. alla data di stipulazione del contratto e di un tasso d'interesse dell'8 % annuo;

d) L. 18.750 per le quantità di burro la cui durata di ammasso sia di almeno 4 mesi.

Per quanto concerne le suindicate misure di cui alle lettere *b*) e *c*), l'importo massimo da erogare non può essere superiore, in nessun caso, a quello corrispondente ad una durata di ammasso di 180 giorni.

In caso di variazione del prezzo al quale l'A.I.M.A. è tenuta ad acquistare il burro (ammasso pubblico), l'aiuto anzidetto per i quantitativi di burro già sotto contratto di ammasso privato alla data di applicazione della variazione del menzionato prezzo di acquisto, e che si trovano ancora in ammasso a tale data, è maggiorato dell'importo corrispondente all'eventuale diminuzione del prezzo di acquisto, oppure è diminuito dell'importo corrispondente all'eventuale aumento del prezzo di acquisto.

Art. 3.

Per ottenere la conclusione del contratto di ammasso privato del burro di cui alla presente deliberazione, deve essere presentata domanda all'A.I.M.A. La domanda in carta bollata deve essere redatta in due esemplari, dei quali uno da presentare all'A.I.M.A. stessa nella sua sede in Roma, via Palestro, 81, e l'altro all'Ispettorato provinciale dell'alimentazione nella cui circoscrizione territoriale è ubicato il magazzino frigorifero nel quale il prodotto sarà ammassato.

Può presentare la domanda qualsiasi interessato — persona fisica o persona giuridica o ente associativo — che svolga una attività nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari e che sia iscritto in un pubblico registro presso uno degli Stati membri della Comunità economica europea e disponga per l'ammasso di installazioni idonee nel territorio della Repubblica italiana.

La domanda può riguardare uno solo dei tipi di burro elencati all'art. 1 e deve contenere le seguenti indicazioni:

a) per le persone fisiche: nome, cognome, luogo e data di nascita, residenza; per le persone giuridiche e gli enti associativi: denominazione o ragione sociale e sede della persona giuridica o dell'ente associativo, nonchè nome, cognome, luogo e data di nascita e qualifica del legale rappresentante;

b) ubicazione e capacità degli impianti frigoriferi destinati all'ammasso, e caratteristiche tecniche che li rendono idonei a garantire la buona conservazione del prodotto; denominazione dei medesimi impianti, nome e cognome del titolare e del legale rappresentante;

c) tipo di burro (secondo la classificazione indicata allo articolo 1, secondo comma) e quantità massima e minima che si intende ammassare (con scarto tra esse non superiore al 10%), costituita da partite ciascuna delle quali non potrà essere inferiore a q.li 10; intendesi per partita il quantitativo di burro prodotto da uno stesso burrificio;

d) dichiarazione del richiedente che detto burro è di sua esclusiva proprietà e disponibilità;

e) quantitativi di burro che il richiedente prevede di immagazzinare giornalmente, tenendo presente l'esigenza di organizzare le operazioni in modo che in ciascun giorno venga possibilmente immagazzinata una quantità non inferiore a 50 quintali;

f) periodo continuativo (date iniziale e finale) entro il quale il richiedente si propone, previe intese con il predetto ispettorato provinciale dell'alimentazione, di procedere alle operazioni di immagazzinamento del burro;

g) richiesta di conclusione del contratto di ammasso per la durata di quattro, o cinque, oppure sei mesi con espresso riconoscimento del diritto dell'A.I.M.A. di ridurre la durata dell'ammasso in relazione ad analoga decisione adottata dagli organi della CEE;

h) data e sottoscrizione della domanda.

La domanda deve essere corredata di:

relazione illustrativa della qualità degli impianti a disposizione, con indicazione delle modalità che saranno seguite al fine di assicurare la insostituibilità del prodotto, di rendere identificabili i quantitativi immagazzinati e di agevolare il controllo della permanenza degli stessi per la durata dell'ammasso;

certificato di iscrizione in un pubblico registro (pubblico registro delle imprese, registro delle società cooperative, iscrizione presso la camera di commercio, ecc.), comprovante l'esercizio di attività nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari;

certificato della cancelleria del tribunale, rilasciato non oltre tre mesi prima della data di presentazione della domanda, dal quale risulti che il richiedente si trova nel pieno e libero esercizio di tutti i suoi diritti e che la persona, che ha per esso firmato la domanda, ne ha la rappresentanza legale e la capacità di obbligarlo.

Art. 4.

Verificata la regolarità della domanda, l'A.I.M.A., con lettera raccomandata a firma del direttore generale, comunica l'ammissione del richiedente alla conclusione del contratto di ammasso privato del burro. Tale lettera è inviata per conoscenza anche all'ispettorato provinciale dell'alimentazione nella cui circoscrizione territoriale è ubicato il magazzino frigorifero destinato all'ammasso del prodotto, per i controlli sulle operazioni di introduzione del prodotto stesso in magazzino.

Dalla data di ricevimento della lettera di cui al precedente comma il richiedente, previe intese con detto Ispettorato provinciale, può iniziare le operazioni di introduzione e sistemazione del prodotto in magazzino, che debbono essere concluse entro il periodo di tempo indicato nella domanda.

All'atto dell'introduzione del prodotto in magazzino, l'ammassatore deve effettuare la pesatura del prodotto stesso, allo stato fresco o refrigerato, al netto di imballaggio, e provvedere all'individuazione progressiva delle singole partite mediante l'apposizione sugli imballaggi delle indicazioni prescritte al precedente art. 1.

Nel procedere poi alle operazioni d'immagazzinamento, l'ammassatore deve collocare il prodotto in frigorifero in modo da rendere identificabili le partite e da agevolare il controllo delle medesime durante il periodo di durata dell'ammasso.

Le operazioni di introduzione e di immagazzinamento sono effettuate alla presenza del funzionario incaricato dell'ispettorato provinciale dell'alimentazione, dopo constatazione, da parte del funzionario medesimo, della sussistenza sia della condizione relativa al prescritto periodo di fabbricazione del burro,

sia delle altre condizioni indicate nel precedente art. 1, e previa pesatura del prodotto allo stato fresco o refrigerato, al netto dell'imballaggio.

Per le operazioni di constatazione, pesatura ed immagazzinamento compiute nel periodo indicato in domanda per l'introduzione del prodotto in ammasso, il funzionario incaricato dell'Ispettorato redige verbale in cui sono giornalmente riportati, fino al giorno di raggiungimento della quantità complessiva da ammassare, i quantitativi constatati, pesati ed immagazzinati. Nel verbale è dato atto altresì del prelevamento dei campioni di cui al successivo art. 6, indipendentemente dalla separata verbalizzazione del campionamento prevista dallo stesso art. 6.

Il verbale deve essere redatto in quattro copie originali, sottoscritte dal funzionario e dall'ammassatore o suo rappresentante e delle quali due sono trasmesse immediatamente all'A.I.M.A. dall'ispettorato provinciale dell'alimentazione, munite del visto del capo dell'ispettorato medesimo, la terza è conservata agli atti dell'ispettorato e la quarta è consegnata all'ammassatore, che deve conservarla, per ogni esigenza di controllo, nel magazzino di ammasso.

Art. 5.

Ricevuto il verbale prescritto dal precedente art. 4, l'A.I.M.A., verificata la sussistenza delle condizioni richieste, provvede per la conclusione del contratto con l'invio all'ammassatore di quattro copie di apposito atto disciplinare firmate dal direttore generale dell'A.I.M.A., con relativo atto di sottomissione da sottoscriversi dall'ammassatore, per la quantità e il tipo di burro di cui al verbale medesimo e per il periodo di ammasso privato richiesto.

L'atto di sottomissione è sottoscritto dall'ammassatore con firma autenticata, in tutte le quattro copie, da notaio o dal sindaco del comune di residenza dell'ammassatore.

La durata del contratto inizia il giorno del completamento delle operazioni di immagazzinamento, risultante dal verbale di cui al precedente art. 4, e termina il giorno corrispondente del mese in cui si compie il periodo di ammasso indicato in domanda. Tuttavia l'efficacia del contratto è subordinata al concorso delle seguenti condizioni:

1) alla restituzione all'A.I.M.A. — mediante plico raccomandato spedito non oltre il quinto giorno successivo a quello del ricevimento dell'atto disciplinare — di tre originali dell'atto di sottomissione: il quarto originale deve essere conservato dall'ammassatore presso il magazzino di ammasso per le esigenze di controllo;

2) all'esito favorevole, per il burro di produzione italiana, delle analisi di cui al successivo art. 6, fatte eseguire dall'ammassatore a propria cura e spese;

3) all'osservanza delle altre condizioni di cui ai successivi articoli 6 e 7.

Art. 6.

Per quanto concerne il burro di produzione italiana l'ammassatore è tenuto, contemporaneamente allo svolgimento delle operazioni di immagazzinamento o, al massimo, entro cinque giorni dal completamento delle stesse operazioni, a promuovere da parte dell'istituto o laboratorio designato dall'A.I.M.A. all'atto dell'accoglimento della domanda, il prelevamento — da eseguirsi da incaricato di detto istituto o laboratorio in presenza del funzionario dell'ispettorato provinciale — dei campioni di burro necessari per l'esecuzione delle analisi intese ad accertare i requisiti del prodotto indicati all'art. 1, lettera *i*).

Per dette analisi sono prelevati due campioni per ogni partita, del peso di kg. 0,300 ciascuno, e di essi uno è trattenuto, per eventuali controlli, presso il magazzino frigorifero nello stesso ambiente in cui è conservata la partita di burro. Del campionamento è redatto apposito verbale in triplice originale sottoscritto dal funzionario dell'ispettorato provinciale dell'alimentazione, dall'ammassatore o dal suo rappresentante e dall'incaricato dell'istituto o laboratorio esecutore.

I risultati delle analisi debbono dall'istituto o laboratorio essere comunicati direttamente all'A.I.M.A., la quale ne informa l'ammassatore dando atto del verificarsi o meno della condizione di efficacia del contratto di cui all'art. 5 n. 2).

Art. 7.

Il periodo di ammasso della durata convenuta in contratto può essere ridotto con decisione dell'A.I.M.A., conformemente alle disposizioni emanate al riguardo in sede comunitaria.

Durante il periodo di ammasso, l'ammassatore non può mettere in vendita o vendere o altrimenti commercializzare o cedere, le partite di burro sotto contratto d'ammasso, nè sostituirle.

Durante lo stesso periodo l'ammassatore è tenuto a permettere in ogni momento l'esecuzione di controlli da parte di funzionari dell'A.I.M.A. o del competente ispettorato provinciale dell'alimentazione o di altri organismi incaricati dall'A.I.M.A. stessa, dando all'uopo la propria collaborazione.

Art. 8.

Qualora durante i primi due mesi di ammasso la diminuzione di qualità del burro si riveli superiore a quella che risulta normalmente dalla conservazione, l'ammassatore può chiedere all'A.I.M.A. di essere autorizzato a sostituire, a spese di esso ammassatore, i quantitativi difettosi con uno stesso quantitativo di burro del medesimo tipo. L'autorizzazione è concessa subordinatamente all'esito di analisi e di eventuale esame organolettico eseguiti, su detti quantitativi difettosi, a spese dell'ammassatore, presso un istituto o laboratorio designato dall'A.I.M.A. su campioni prelevati in contraddittorio verbalizzato con un funzionario dell'ispettorato provinciale dell'alimentazione.

Le operazioni di introduzione e di immagazzinamento delle quantità di cui sia stata autorizzata l'entrata in sostituzione debbono essere controllate e verbalizzate secondo le stesse modalità prescritte all'art. 4 per le quantità entrate in ammasso. Qualora dette quantità siano costituite da burro di produzione italiana, la sostituzione sarà considerata valida agli effetti del contratto, subordinatamente all'esito favorevole di analisi, eseguite a spese dell'ammassatore, secondo quanto previsto al precedente art. 6.

Art. 9.

Al termine del periodo di validità del contratto, il funzionario incaricato dell'ispettorato provinciale dell'alimentazione procede alla redazione di un verbale — con le stesse modalità previste all'ultimo comma dell'art. 4 — nel quale sia dato atto della constatazione della esistenza in ammasso delle stesse partite di prodotto originariamente introdotte e di quelle entrate in sostituzione.

L'importo dell'aiuto è corrisposto dall'A.I.M.A. dopo la scadenza del periodo di durata del contratto, non appena sia stata acquisita la documentazione comprovante la regolare esecuzione del contratto stesso, ed è liquidato secondo le misure riportate all'art. 2.

Nella liquidazione dell'aiuto nell'ipotesi di avvenuta sostituzione autorizzata di burro riconosciuto difettoso, gli elementi dell'aiuto di cui alle lettere *a*), *b*) e *c*) del citato art. 2 vengono considerati per l'intera durata del contratto sulla quantità originariamente introdotta in ammasso. L'elemento dell'aiuto di cui alla lettera *d*) dello stesso art. 2, per la quantità entrata in ammasso in sostituzione, è considerato soltanto nel caso che la durata dell'ammasso della stessa quantità, a partire dalla data dell'avvenuta sostituzione, sia di almeno 4 mesi.

Art. 10.

Salvo casi di forza maggiore, se l'ammassatore non adempie le obbligazioni che gli incombono in virtù del contratto, l'aiuto non è corrisposto.

In caso di inadempimento per cause di forza maggiore l'ammassatore è obbligato a darne immediata comunicazione all'A.I.M.A. che determina le misure ritenute necessarie in relazione alle circostanze giustificative addotte dall'ammassatore.

Roma, addì 29 maggio 1973

Il Ministro-presidente: NATALI

(8857)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Approvazione del nuovo statuto del consorzio di bonifica e di irrigazione della media valle del Tevere, con sede in Roma.

Con decreto del Ministro per l'agricoltura e le foreste n. 5160, in data 9 giugno 1973, è stato approvato, con modificazioni; ai sensi e per gli effetti dell'art. 60 del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215, il nuovo testo dello statuto del consorzio di bonifica e di irrigazione della media valle del Tevere, con sede in Roma, deliberato dal consiglio dei delegati in data 12 aprile 1973.

(8800)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di terreni in comune di Tirano

Con decreto 13 febbraio 1973, n. 476, del Ministro per i lavori pubblici di concerto con il Ministro per le finanze è stato disposto il passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di terreni siti in località Bersaglio del comune di Tirano (Sondrio), segnati nel catasto del comune medesimo al foglio n. 36, mappali 158 (mq. 700); 6 (mq. 6500); 4 (mq. 820) e 51 (mq. 8550), della superficie complessiva di mq. 16.570, ed indicati nello schizzo planimetrico in scala 1:1000, vistato il 26 settembre 1972, dall'ufficio tecnico erariale di Sondrio; schizzo planimetrico che fa parte integrante del decreto stesso.

(8718)

Con decreto 9 febbraio 1973, n. 475, del Ministro per i lavori pubblici di concerto con il Ministro per le finanze è stato disposto il passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di terreno in comune di Tirano (Sondrio) segnato nel catasto del comune medesimo al foglio n. 36, mappali 108 (mq. 7055); 241 (mq. 60) e 255 (mq. 95), della superficie complessiva di mq. 7210, ed indicato nello schizzo planimetrico rilasciato in scala 1:1000, dall'ufficio tecnico erariale di Sondrio; schizzo planimetrico che fa parte integrante del decreto stesso.

(8719)

Con decreto 13 febbraio 1973, n. 521, del Ministro per i lavori pubblici di concerto con il Ministro per le finanze è stato disposto il passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di terreni in sponda destra del fiume Adda in comune di Tirano (Sondrio), segnati nel catasto del comune medesimo, al foglio n. 23, mappali 262 (mq. 870); 263 (mq. 990); 265 (mq. 110); 266 (mq. 44), della superficie complessiva di mq. 2014, ed indicati nello schizzo planimetrico rilasciato il 5 ottobre 1972, in scala 1:1000, dall'ufficio tecnico erariale di Sondrio; schizzo planimetrico che fa parte integrante del decreto stesso.

(8716)

Con decreto 6 febbraio 1973, n. 441, del Ministro per i lavori pubblici di concerto con il Ministro per le finanze è stato disposto il passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un terreno in comune di Tirano (Sondrio), segnato nel catasto del comune medesimo al foglio n. 33, mappale 231 (mq. 70) e foglio 43 mappale 294 parte (mq. 440), della superficie complessiva di mq. 510, ed indicato nell'estratto di mappa rilasciato il 30 settembre 1970, in scala 1:1000, dall'ufficio tecnico erariale di Sondrio; estratto di mappa che fa parte integrante del decreto stesso.

(8717)

MINISTERO DELLE FINANZE

Prelievi applicabili dal 1° marzo 1973 al 31 marzo 1973 all'importazione da Paesi terzi, da SAMA e PTOM, Repubblica unita Tanzania, Repubblica Uganda, Repubblica Kenya degli alimenti composti a base di cereali per animali della voce doganale 23.07-B, a norma del regolamento (CEE) n. 582/73.

(in lire italiane per quintale)

Numero della tariffa	Statistica codice	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Prelievi	
			da Paesi terzi	da SAMA, PTOM, Rep. unita Tanzania, Rep. Uganda, Rep. Kenya
23.07		Preparazioni foraggere melassate o zuccherate; altre preparazioni del genere di quelle utilizzate nell'alimentazione degli animali:		
		B. altre, contenenti, isolatamente o assieme, anche mescolati con altri prodotti, amido o fecola, glucosio o sciroppo di glucosio delle voci 17.02-B e 17.05-B, e prodotti lattiero caseari:		
		I. contenenti amido o fecola o glucosio o sciroppo di glucosio:		
		a. non contenenti amido o fecola o aventi tenore, in peso, di tali materie inferiore o uguale a 10 %:		
	23.07-300	1. non contenenti prodotti lattiero-caseari o aventi tenore, in peso, di prodotti lattiero-caseari inferiore a 10 %	933,75	371,25
	23.07-301	2. aventi tenore, in peso, di prodotti lattiero-caseari uguale o superiore a 10 % e inferiore a 50 %	8.918,13	8.355,63
		b. aventi tenore, in peso, di amido o di fecola superiore a 10 % e inferiore o uguale a 30 %:		
	23.07-304	1. non contenenti prodotti lattiero-caseari o aventi tenore, in peso, di prodotti lattiero-caseari inferiore a 10 %	1.721,88	1.159,38
	23.07-305	2. aventi tenore, in peso, di prodotti lattiero-caseari uguale o superiore a 10 % e inferiore a 50 %	9.706,25	9.143,75
		c. aventi tenore, in peso, di amido o di fecola superiore a 30 %:		
	23.07-307	1. non contenenti prodotti lattiero-caseari o aventi tenore, in peso, di prodotti lattiero-caseari inferiore a 10 %	2.881,25	2.318,75
	23.07-308	2. aventi tenore, in peso, di prodotti lattiero-caseari uguale o superiore a 10 % e inferiore a 50 %	10.865,63	10.303,13

(8453)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLA DIFESA

Concorso, per esami, a quarantuno posti di assistente tecnico in prova nel ruolo della carriera esecutiva dei capi tecnici del genio militare.

IL MINISTRO PER LA DIFESA

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 novembre 1965, n. 1479;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1079;

Visto il decreto ministeriale 29 novembre 1971 (registrato alla Corte dei conti il 30 maggio 1972, registro n. 33, foglio n. 134), con il quale vennero messi a disposizione dei sottufficiali delle forze armate settantanove posti nella qualifica di « assistente tecnico » del ruolo della carriera esecutiva dei capi tecnici del genio militare;

Tenuto conto che soltanto trentotto dei partecipanti sono risultati idonei alla prova pratica propria della qualifica di assistente tecnico;

Considerato che, ai sensi del quarto comma dell'art. 352 del citato decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, quale risulta modificato dall'art. 8 della legge 22 ottobre 1961, n. 1143, i posti messi a disposizione dei sottufficiali che rimangano non coperti per mancanza di aspiranti o per rinuncia, devono essere conferiti mediante pubblico concorso;

Considerato pertanto, che nel ruolo citato, sono rimasti disponibili per il conferimento attraverso normale pubblico concorso quarantuno posti;

Ritenuta la necessità, in relazione alle accertate esigenze di servizio, di mettere a concorso tutti i predetti posti;

Decreta:

Art. 1.

(*Numero dei posti — Prove d'esame — Diario e sede della prova scritta e della prova pratica — Presentazione dei candidati per sostenere le prove d'esame*)

E' indetto un concorso, per esami, a quarantuno posti di assistente tecnico in prova nel ruolo della carriera esecutiva dei capi tecnici del genio militare.

Gli esami del concorso consistono in una prova scritta, in una prova pratica ed in un colloquio (v. programma di cui all'allegato 3 al presente bando).

La prova scritta avrà luogo presso il palazzo dello Sport — Roma Eur, il giorno 1° ottobre 1973, con inizio alle ore 8.

I candidati ai quali non sia stata comunicata l'esclusione dal concorso, disposta ai sensi del successivo art. 7 sono tenuti a presentarsi, senza alcun preavviso, per sostenere la prova scritta nella sede, nel giorno e nell'ora indicati nel precedente comma, semprechè abbiano presentato tempestiva domanda di partecipazione al concorso (cfr. successivo art. 3) e siano in possesso di tutti i prescritti requisiti (cfr. successivo art. 2).

La prova pratica avrà luogo presso il deposito materiali del Genio — Via Prenestina n. 931 — Tor Sapienza — Roma, a partire dal giorno 5 marzo 1974.

Il giorno preciso e l'ora di presentazione alla prova pratica saranno comunicati con l'avviso che l'amministrazione farà pervenire ai singoli candidati ai sensi del successivo art. 9, terzo comma.

Art. 2.

(*Requisiti generali d'ammissione*)

Per l'ammissione al concorso di cui al precedente articolo è richiesto il possesso, da parte degli aspiranti, dei seguenti requisiti generali:

1) cittadinanza italiana (sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica);

2) età non inferiore agli anni 18 (compiuti);

3) età non superiore agli anni 32, salvo le eccezioni consentite, a termine dell'allegato 2 al presente bando, per le categorie di concorrenti ivi previste;

4) buona condotta morale e civile;

5) sana e robusta costituzione fisica ed immunità da difetti ed imperfezioni fisiche che possano influire sul rendimento in servizio;

6) possesso di diploma di licenza di scuola media ovvero di altro titolo equipollente ai fini della possibilità di partecipazione al concorso (es. diploma di qualifica conseguito presso un istituto professionale) rilasciato da un istituto statale o da un istituto legalmente riconosciuto e che sia, comunque, valido ai fini dell'ammissione ai ruoli impiegatizi delle carriere statali;

7) non essere esclusi dall'elettorato attivo politico;

8) non essere stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione ovvero non esserne stati dichiarati decaduti per aver conseguito l'impiego stesso mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.

Tutti i requisiti di cui sopra debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito dal successivo art. 3 per la presentazione delle domande di ammissione al concorso. La mancanza anche di uno dei requisiti stessi comporterà l'esclusione dal concorso (cfr. successivo art. 7) e, comunque, dall'accesso all'impiego.

Art. 3.

(*Domanda e termine di presentazione*)

La domanda di ammissione al concorso, redatta possibilmente a macchina, su carta legale da L. 500, secondo lo schema di cui all'allegato 1 al presente bando, dovrà essere indirizzata al Ministero della difesa — Direzione generale per gli impiegati civili — Divisione XII, via XX Settembre, 123-A — 00187 Roma.

Il termine per la presentazione delle domande è di trenta giorni a decorrere dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Le domande di ammissione al concorso si considereranno prodotte in tempo utile anche se spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine suindicato. A tale fine farà fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Il termine per la presentazione delle domande, ove scada in giorno festivo, sarà prorogato di diritto al giorno seguente non festivo.

Art. 4.

(*Dichiarazioni da formulare nella domanda*)

Nella domanda per l'ammissione al concorso l'aspirante deve dichiarare sotto la propria personale responsabilità:

1) il proprio cognome e nome;

2) la data ed il luogo della sua nascita;

3) di aver preso visione e di essere a conoscenza di tutte le prescrizioni nonchè di tutte le modalità e condizioni di ammissione al concorso contenute nel bando;

4) la propria attuale residenza nonchè la precedente residenza in caso di cambio che risalga a meno di un anno, premettendo all'indicazione della località il relativo numero di codice postale;

5) l'indirizzo al quale desidera gli siano trasmesse dalla amministrazione le comunicazioni relative al concorso;

6) la situazione o le situazioni, fra quelle indicate nello allegato 2 al presente bando, per il riconoscimento del titolo all'elevazione del limite massimo di età o del titolo a che si prescinda da detto limite ai fini dell'ammissione al concorso (tale dichiarazione è prescritta solo per gli aspiranti che abbiano superato il 32° anno di età alla data di scadenza del termine stabilito dal precedente art. 3 per la presentazione della domanda di ammissione al concorso);

7) il possesso della cittadinanza italiana (sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica);

8) il comune nelle cui liste elettorali è iscritto ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

9) le eventuali condanne penali riportate;

10) la specie del titolo di studio posseduto (da indicare trascrivendo esattamente la denominazione relativa che risulta nel documento, l'anno del rilascio, l'istituto statale o legalmente riconosciuto che lo ha rilasciato);

11) la propria posizione nei riguardi degli obblighi militari (tale dichiarazione è prescritta per i soli aspiranti di sesso maschile);

12) i servizi prestati come impiegato presso pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego (nella dichiarazione dei servizi dovranno essere compresi quelli tuttora in atto come quelli resi precedentemente, con l'indicazione, relativamente a ciascuno di essi, della data di inizio e, se trattasi di servizio già conclusosi, della data di cessazione, della pubblica amministrazione o dell'ente pubblico presso cui il servizio sia stato o sia tuttora reso nonchè, se trattasi di servizio prestato in ruolo, della pertinente carriera, ruolo e qualifica, ovvero, se trattasi di servizio non di ruolo, della pertinente qualifica e categoria);

13) di essere disposto, in caso di nomina, ad accettare l'assegnazione a qualunque sede, integrando tale dichiarazione, ove lo ritenga, con l'indicazione delle sedi più gradite (da specificare in ordine decrescente di preferenza);

14) l'eventuale sua appartenenza a categorie di minorati fisici (invalidi di guerra ed invalidi civili di guerra ed assimilati, invalidi per servizio, invalidi del lavoro, invalidi civili e sordomuti).

Art. 5.

(*Firma dell'aspirante sulla domanda*)

La domanda di partecipazione al concorso dovrà essere sottoscritta dall'aspirante con firma autografa che deve essere autenticata da un notaio, cancelliere, segretario comunale od altro funzionario incaricato dal sindaco ovvero dal funzionario competente a ricevere la documentazione relativa al concorso.

Per gli aspiranti che siano dipendenti statali o siano in servizio militare è sufficiente il visto rispettivamente del capo dell'ufficio ove prestano servizio o del comandante del Corpo cui appartengono.

Art. 6.

(*Recapito delle comunicazioni da parte dell'amministrazione e delle comunicazioni o documenti da parte dell'aspirante*)

Dopo la presentazione della domanda l'aspirante è tenuto a partecipare tempestivamente al Ministero le eventuali variazioni che riguardano la propria residenza ovvero l'indirizzo che avesse in precedenza indicato per il recapito delle comunicazioni da parte dell'amministrazione.

Comunque quest'ultima non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione o di mancata o tardiva consegna di comunicazioni all'aspirante, che dipendano da inesatta indicazione, da parte del medesimo, del relativo recapito oppure da mancata o tardiva partecipazione di successive variazioni o da eventuali disguidi o ritardi postali non imputabili a colpa della Amministrazione della difesa.

Qualsiasi istanza o comunicazione o documento che l'aspirante debba inviare all'Amministrazione dovrà essere indirizzato al « Ministero della difesa Direzione generale per gli impiegati civili Divisione XII, via XX Settembre, 123-A 00187 Roma ».

In ogni caso l'aspirante è tenuto a far richiamo, in modo chiaro, al concorso cui la sua comunicazione o istanza o i suoi documenti si riferiscono.

Art. 7.

(*Esclusione dal concorso*)

L'Amministrazione può disporre in ogni momento (e quindi anche dopo l'esecuzione delle prove d'esame), con decreto motivato del Ministro, l'esclusione dal concorso soltanto per difetto dei prescritti requisiti (cfr. precedente art. 2).

Art. 8.

(*Rinvio circa le modalità di svolgimento del concorso e di composizione della relativa commissione esaminatrice*)

Il concorso sarà svolto con le modalità contenute nel testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e nel decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686 (concernente le relative norme di esecuzione), come modificati ed integrati dal decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077 (concernente il riordinamento delle carriere degli impiegati civili dello Stato), ai quali si rinvia per tutto ciò che non è contemplato nei precedenti e nei seguenti articoli.

Analogo rinvio è fatto per la composizione della relativa commissione esaminatrice alla quale si provvederà con successivo decreto ministeriale.

Art. 9.

(*Votazione per superare le prove d'esame Ammissione e convocazione alla prova pratica ed al colloquio Votazione complessiva di merito*)

Alla prova pratica nonchè al colloquio saranno ammessi i candidati che avranno riportato almeno sette decimi nella prova scritta.

Ai candidati che avranno conseguito l'ammissione alla prova pratica ed al colloquio sarà data la relativa comunicazione con l'indicazione del voto riportato nella prova scritta.

L'avviso per la presentazione alla prova pratica ed al colloquio sarà dato ai singoli candidati almeno venti giorni prima di quello in cui essi debbono sostenerli.

La prova pratica ed il colloquio non si intenderanno superati se il candidato non ottenga almeno la votazione dei sei decimi nell'una e nell'altro.

La votazione complessiva di merito sarà stabilita dalla somma del voto riportato nella prova scritta, del voto riportato nella prova pratica e del voto ottenuto nel colloquio.

Per essere ammessi a sostenere la prova scritta, la prova pratica ed il colloquio i candidati dovranno presentarsi muniti di idoneo ed aggiornato documento di identificazione.

Art. 10.

(*Riserva di posti e preferenza a parità di merito Presentazione dei documenti relativi*)

I concorrenti che avranno superato la prova pratica ed il colloquio ed intendano far valere il titolo alla riserva di posti *previsto dall'art. 20 del regio decreto 8 maggio 1924, n. 843*, e successive estensioni (cfr. art. 1 del regio decreto-legge 8 luglio 1941, n. 868) in quanto si trovino nelle condizioni per essere considerati ex combattenti, o comunque a questi assimilati o equiparati, saranno tenuti ad esibire, per loro diretta iniziativa, i documenti indicati nell'allegato 4 al presente bando.

Parimenti, i concorrenti che avranno superato la prova pratica ed il colloquio ed abbiano ed intendano far valere titoli di preferenza a parità di merito in quanto appartengano ad una od a più di una delle categorie previste dall'art. 5, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 (quale risulta integrato dall'art. 11 della legge 5 ottobre 1962, n. 1539, dall'art. 2 della legge 14 ottobre 1966, n. 851 e dalla legge 2 aprile 1968, n. 482) saranno tenuti ad esibire, per loro diretta iniziativa, i documenti indicati nello stesso allegato 4 al presente bando.

Il termine per la presentazione dei documenti relativi al riconoscimento del titolo alla riserva dei posti (primo comma del presente articolo) come di quelli relativi al riconoscimento del titolo alla preferenza a parità di merito (secondo comma) è di venti giorni dalla data in cui i singoli concorrenti avranno sostenuto l'ultima prova del concorso.

I documenti si considereranno prodotti in tempo utile anche se spediti a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine suindicato.

A tale fine farà fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Il termine per la presentazione dei documenti, ove scada in giorno festivo, sarà prorogato di diritto al giorno seguente non festivo.

I documenti dovranno essere inviati con l'indirizzo di cui all'ultimo comma del precedente art. 6.

Ai fini del riconoscimento dei titoli validi sia per la riserva dei posti che per la preferenza a parità di merito è sufficiente che i rispettivi documenti siano presentati in un unico esemplare.

Art. 11.

(*Approvazione della graduatoria Dichiarazione dei vincitori e degli idonei*)

Previo accertamento della regolarità del procedimento, sarà approvata, con decreto ministeriale, la graduatoria generale dei candidati che hanno superato le prove del concorso e, sulla base dell'ordine di tale graduatoria, saranno dichiarati i vincitori del concorso stesso.

La graduatoria dei vincitori sarà comunque approvata sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego, accertamento da eseguirsi ai sensi del successivo art. 12 per ogni concorrente che sarà dichiarato vincitore.

L'anzidetto decreto ministeriale di approvazione della graduatoria generale, di quella dei vincitori del concorso e di quella dei candidati dichiarati semplicemente idonei sarà pubblicato nel « Giornale Ufficiale della difesa » e di tale pubblicazione sarà data notizia mediante avviso inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Art. 12.

(*Presentazione dei documenti per la nomina Accertamento dei prescritti requisiti*)

I concorrenti dichiarati vincitori del concorso riceveranno di ciò apposita comunicazione ministeriale.

Ai fini dell'accertamento, nei loro confronti, dei requisiti per l'ammissione all'impiego, essi saranno, con la stessa comunicazione, invitati a presentare i documenti indicati nell'allegato 5 al presente bando.

Il termine per la presentazione dei documenti è di trenta giorni dalla data di ricezione, da parte del concorrente, della comunicazione di cui sopra (a pena di decadenza dal diritto alla nomina).

I documenti si considereranno prodotti in tempo utile anche se spediti a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine suindicato.

A tal fine farà fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Il termine per la presentazione dei documenti, ove scada in giorno festivo, sarà prorogato di diritto al giorno seguente non festivo.

I documenti dovranno essere inviati con l'indirizzo di cui all'ultimo comma del precedente art. 6.

L'Amministrazione ha facoltà di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori del concorso.

L'idoneità specifica dei sordomuti all'esercizio delle mansioni proprie del ruolo al quale si riferisce il concorso di cui al presente decreto sarà accertata secondo le modalità stabilite nell'art. 6 della legge 13 marzo 1958, n. 308. Tale accertamento potrà aver luogo anche prima dello svolgimento delle prove d'esame.

Art. 13.

(*Regolare formazione dei documenti ai fini della loro validità*)

Le copie autentiche degli atti e documenti ottenute con i sistemi previsti nell'art. 12 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, o con i procedimenti indicati nel decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 3 agosto 1962 (v. tabella *B*) integrato dal decreto 10 aprile 1966, possono essere validamente prodotte in luogo degli originali, se l'originale non sia esplicitamente richiesto, quando siano in regola con le disposizioni fiscali in vigore e siano state autenticate, giusta art. 14 della citata legge n. 15, da un notaio, cancelliere, segretario comunale o altro funzionario incaricato dal sindaco nonchè dal pubblico ufficiale dal quale è stato emesso o presso il quale è depositato l'originale o al quale deve essere prodotto il documento.

Tutte le copie di atti e documenti nonchè tutti gli estratti, i certificati, le attestazioni e le dichiarazioni indicate negli allegati 4 e 5 al presente bando sono soggetti all'imposta di bollo ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1953, n. 492, quale risulta modificato dalla legge 18 ottobre 1962, n. 1550, dalla legge 5 dicembre 1964, n. 1267 e dal decreto-legge 26 ottobre 1970, n. 745, convertito, con modificazioni, nella legge 18 dicembre 1970, n. 1034.

L'esenzione dall'imposta di bollo è consentita per i candidati indigenti relativamente alle copie ed estratti dei registri dello stato civile e del casellario giudiziale, ai certificati, alle dichiarazioni ed alle attestazioni di qualsiasi genere purchè essi presentino contemporaneamente un certificato in carta libera del sindaco o dell'autorità di pubblica sicurezza comprovante la loro iscrizione nell'elenco dei poveri o purchè gli estremi di tale certificato siano chiaramente riportati sull'atto in esenzione a cura dell'autorità che lo ha rilasciato.

Sono soggette a legalizzazione soltanto le firme dei capi di istituto di istruzione legalmente riconosciuto sui diplomi originali o sui certificati di studio dai medesimi rilasciati quando si tratti di istituto di istruzione avente sede fuori della provincia di Roma (legalizzazione da eseguirsi dal competente ufficio del provveditore agli studi) nonchè le firme sugli atti e documenti formati all'estero da autorità estere e quelle apposte dai competenti organi delle rappresentanze diplomatiche o consolari estere residenti nello Stato sugli atti e documenti formati nello Stato, rilasciati dai detti organi (legalizzazione da eseguirsi dalle autorità indicate nell'art. 17 della predetta legge 4 gennaio 1968, n. 15).

Per ogni altro aspetto che riguardi la regolare formazione dei documenti ai fini della loro validità provvedono le norme di cui alla stessa legge 4 gennaio 1968, n. 15.

L'Amministrazione si riserva la facoltà, ove alcuno dei documenti di cui agli allegati 4 e 5, tempestivamente pervenuto, risulti affetto da irregolarità formali non insanabili, di prefissare al concorrente, per la relativa regolarizzazione, un nuovo breve termine perentorio decorso il quale senza che la regolarizzazione risulti debitamente compiuta, il concorrente decadrà, rispettivamente, dal diritto alla riserva di posti od alla preferenza a parità di merito ovvero dal diritto ad essere mantenuto nella graduatoria dei vincitori del concorso.

Art. 14.

(*Nomina*)

I vincitori del concorso che saranno risultati in possesso di tutti i requisiti prescritti conseguiranno, con decreto ministeriale, la nomina ad assistente tecnico in prova nel ruolo della carriera esecutiva dei capi tecnici del genio militare con l'osservanza delle disposizioni contenute negli articoli 9, 10 e 33 del citato testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e saranno utilizzati in conformità delle vigenti disposizioni sullo stato e l'impiego del personale appartenente al predetto ruolo con il trattamento economico previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1079 (stipendio iniziale annuo lordo di lire 940.800 corrispondente al parametro 128).

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 29 dicembre 1972

Il Ministro: TANASSI

Registrato alla Corte dei conti, addì 24 maggio 1973
Registro n. 53, foglio n. 204

ALLEGATO 1
(rif. articoli 3, 4 e 5 del bando)

Schema esemplificativo della domanda
di partecipazione al concorso
da redigersi su carta legale da L. 500

Al Ministero della difesa Direzione generale per gli impiegati civili Divisione XII Via XX Settembre, 123-*A* 00187 ROMA

Il sottoscritto ..., nato a ... (provincia di ...) il ..., chiede di essere ammesso a partecipare al concorso, per esami, a quarantuno posti di assistente tecnico in prova nel ruolo della carriera esecutiva dei capi tecnici del genio militare indetto con decreto ministeriale 29 dicembre 1972.

Dichiara di aver preso visione e di essere a conoscenza di tutte le prescrizioni nonchè di tutte le modalità e condizioni di ammissione al concorso contenute nel bando.

Il sottoscritto risiede in (1) ... e desidera che le comunicazioni relative al concorso gli siano trasmesse dall'Amministrazione al (2)

Fa presente (3) di aver diritto all'elevazione del limite massimo di età di 32 anni (3-*bis*) perchè (3-*ter*)

Dichiara sotto la propria responsabilità:

di essere cittadino italiano;

di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di ... (provincia di ...) (4);

(5) di aver riportato la seguente condanna penale (o le seguenti condanne penali) ...;

di possedere il seguente titolo di studio (6) ... rilasciato da (7) ... nell'anno ... e che tale titolo di studio è in tutto conforme alle prescrizioni di cui all'art. 2 del bando di concorso;

(8) di trovarsi, nei riguardi degli obblighi militari, nella seguente posizione (8-*bis*) ...;

(9) di prestare attualmente servizio come impiegato dal ... presso (9-*bis*) ..., oppure di aver prestato servizio come impiegato dal ... al ... presso (9-*bis*) ... e che la risoluzione del relativo rapporto (o dei relativi rapporti) di pubblico impiego fu dovuta a (9-*ter*) . . . .;

di essere disposto in caso di nomina, ad accettare l'assegnazione a qualunque sede, preferendo (10) la destinazione ad un ente di stanza in una delle seguenti località (10-*bis*) .

di appartenere alla categoria de (11) .

(data)

Firma (12)

---

(1) Indicare la residenza in modo chiaro e secondo l'ordine seguente: via e numero civico, numero di codice postale, comune e provincia.

Indicare anche la precedente residenza se il cambio sia avvenuto da meno di un anno.

(2) Se si tratta dello stesso indirizzo della residenza, scrivere « All'indirizzo della residenza ».

In caso diverso, scrivere « Al seguente indirizzo » ed indicare, poi, l'indirizzo in modo chiaro e secondo il normale ordine: via e numero civico, numero di codice postale, comune e provincia.

(3) A questa dichiarazione sono tenuti soltanto gli aspiranti che, alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione al concorso, abbiano superato il 32° anno di età e si trovino in una, o più di una, delle situazioni indicate nell'allegato 2 al bando di concorso.

(3-*bis*) Ovvero, se del caso, « di aver diritto a che si prescinda nei propri confronti dal limite di età » (v. ultima parte dell'allegato 2 al bando di concorso).

(3-*ter*) Specificare quale o quali delle situazioni indicate nell'allegato 2 al bando dia titolo, nel caso specifico, all'agevolazione relativa al limite di età.

(4) In caso di non iscrizione o cancellazione dalle liste elettorali indicarne compiutamente i motivi.

(5) A questa dichiarazione sono tenuti solo gli aspiranti che abbiano riportato condanne penali.

(6) Da indicare trascrivendo esattamente la denominazione relativa che risulti nel documento.

(7) Indicare l'istituto statale (o l'istituto legalmente riconosciuto) che ha rilasciato il titolo di studio trascrivendo integralmente dal documento la relativa denominazione.

(8) A questa dichiarazione sono tenuti i soli aspiranti di sesso maschile.

(8-*bis*) Secondo i casi: ha già prestato servizio militare di leva; è attualmente in servizio militare presso . ., non ha prestato servizio militare perchè non ancora sottoposto a giudizio di leva; non ha prestato servizio militare perchè, pur dichiarato « abile » o « rivedibile », si trova nella posizione di congedo illimitato provvisorio in quanto . ., non ha prestato servizio militare perchè dichiarato riformato, eccetera.

(9) A queste dichiarazioni sono tenuti soltanto coloro che prestano od hanno prestato servizio come impiegati presso pubbliche amministrazioni.

(9-*bis*) Indicare la pubblica amministrazione (anche se si tratti dell'Amministrazione della difesa), o l'ente pubblico, la qualifica rivestita nel servizio prestato, la carriera (direttiva o di concetto o esecutiva . . per gli impiegati di ruolo) oppure la categoria (prima o seconda o terza . ., per gli impiegati non di ruolo).

(9-*ter*) Indicare la causa.

(10) La dichiarazione relativa alla preferenza delle sedi non è obbligatoria.

(10-*bis*) Indicare le sedi più gradite in ordine di preferenza decrescente.

(11) Invalidi di guerra o invalidi civili di guerra (e assimilati), invalidi per servizio, invalidi del lavoro, invalidi civili, sordomuti. A questa dichiarazione sono tenuti i soli aspiranti che appartengono a tali categorie.

(12) La firma dell'aspirante dev'essere autenticata da un notaio, cancelliere, segretario comunale o altro funzionario incaricato dal sindaco ovvero dal funzionario competente a ricevere la documentazione relativa al concorso.

Per gli aspiranti che siano dipendenti statali o siano in servizio militare è sufficiente il visto rispettivamente del capo dell'ufficio ove prestano servizio o del comandante del Corpo di appartenenza.

ALLEGATO 2
(rif. art. 2, primo comma, n. 3), del bando)

Il limite massimo di età indicato nell'art. 2 (primo comma, n. 3) del bando ai fini della partecipazione al concorso è elevato:

1) di due anni per gli aspiranti che alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di partecipazione al concorso risultino coniugati, nonchè di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima;

2) di cinque anni per gli aspiranti che:

a) appartengano alle categorie dei partigiani combattenti, dei reduci dalla prigionia o dei cittadini deportati dal nemico dopo l'8 settembre 1943 o ad altra categoria cui siano applicabili, a norma delle disposizioni in vigore, i benefici previsti dalla legge in favore dei combattenti, purchè non abbiano riportato condanne per reati commessi durante il servizio militare, anche se sia successivamente intervenuta amnistia, indulto o commutazione di pena e purchè non si trovino nei casi previsti dall'art. 11 del decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, ratificato con la legge 23 febbraio 1952, n. 93;

b) siano profughi dall'Eritrea, dall'Etiopia o dalla Libia (il beneficio è limitato ai rimpatriati fino al 23 dicembre 1951), dalla Somalia (il beneficio è limitato, in quest'ultimo caso, ai rimpatriati fino al 31 marzo 1950), dai territori sui quali, in seguito al trattato di pace, è cessata la sovranità dello Stato italiano, dai territori esteri e dalle zone del territorio nazionale colpite dalla guerra o siano connazionali rimpatriati dall'Egitto, dalla Tunisia, da Tangeri, dall'Algeria e da altri paesi del continente africano per i motivi e nei limiti di tempo stabiliti dalle leggi 25 ottobre 1960, n. 1306 e 25 febbraio 1963, n. 319 (per i profughi e i connazionali rimpatriati che siano disoccupati cfr. più sotto n. 7), lettera *a*);

3) ad anni 39 per gli aspiranti che:

a) appartengano alla categoria dei partigiani combattenti, o ad altre categorie assimilate a quella dei combattenti, e siano provvisti di decorazione di medaglia al valor militare o di croce di guerra al valor militare ovvero siano stati promossi per merito di guerra;

b) siano capi di famiglia numerosa, da intendersi per tale, ai sensi della legge 20 marzo 1940, n. 233 e del decreto legislativo luogotenenziale 29 marzo 1945, n. 267, la famiglia costituita da almeno sette figli viventi, computandosi fra essi anche i figli caduti in guerra;

4) del periodo di tempo intercorso fra il 5 settembre 1938 e il 9 agosto 1944 per gli aspiranti che furono già colpiti dalle abrogate leggi razziali, salvo quanto previsto dal successivo n. 6), lettera *a*) per i deportati od internati per motivi di persecuzione razziale;

5) di un periodo pari a quello di appartenenza ai ruoli di assistente nei confronti degli aspiranti che siano cessati dal servizio di assistente ordinario universitario per ragioni di carattere non disciplinare e di un periodo pari alla metà del servizio prestato presso l'università od istituto di istruzione universitaria nei confronti degli aspiranti che siano in attività di servizio quali assistenti volontari od incaricati o che siano cessati da tale servizio per ragioni di carattere non disciplinare (art. 17 del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1172, ratificato, con modificazioni, con l'art. 1 della legge 24 giugno 1950, n. 465).

Tutte le elevazioni del limite di età indicate sotto i precedenti numeri e lettere sono cumulabili fra loro, ma, anche in caso di cumulo, il limite massimo non può superare i 40 anni di età.

Il limite massimo di età è, inoltre, elevato, restando assorbita ogni altra eventuale elevazione spettante:

6) ad anni 40:

a) per gli aspiranti che riportarono, per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali o di polizia ovvero furono deportati od internati per motivi di persecuzione razziale;

b) per gli aspiranti che appartengano alla categoria del personale licenziato dagli enti di diritto pubblico e dagli altri enti sotto qualsiasi forma costituiti, soggetti a vigilanza dello Stato e comunque interessanti la finanza statale i quali siano stati soppressi e posti in liquidazione ai sensi della legge 4 dicembre 1956, n. 1404, purchè non siano trascorsi più di cinque anni dalla cessazione del rapporto di impiego;

7) ad anni 55: per gli aspiranti che debbano essere considerati, secondo le disposizioni della legge 2 aprile 1968, n. 482:

a) invalidi di guerra e invalidi civili di guerra (e assimilati) ovvero profughi in stato di disoccupazione (1);

b) invalidi per servizio;

c) invalidi del lavoro;

d) invalidi civili;

e) sordomuti;

f) orfani e vedove di coloro che siano morti, ovvero siano deceduti a causa dell'aggravarsi delle mutilazioni o infermità che diedero luogo a trattamento di pensione di guerra, di pensione privilegiata ordinaria o di rendita di infortunio, per fatto di guerra o per servizio o del lavoro ovvero figli e mogli di coloro che siano divenuti permanentemente inabili a qualsiasi lavoro per fatto di guerra o per servizio o del lavoro.

Si prescinde dal limite massimo di età prescritto per la partecipazione al concorso:

a) nei confronti degli aspiranti che alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso siano in servizio presso amministrazioni dello Stato in qualità di impiegati civili di ruolo o di operai di ruolo;

b) nei confronti degli aspiranti che, alla stessa data, siano ufficiali o sottufficiali in servizio permanente dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica o dei Corpi della guardia di finanza, delle guardie di pubblica sicurezza e degli agenti di custodia nonchè vice brigadieri, graduati e militari di truppa in servizio continuativo dell'Arma dei carabinieri e dei Corpi predetti;

c) nei confronti degli aspiranti che, in applicazione dei decreti legislativi 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220, cessarono a domanda o di autorità dal servizio prestato nella qualità di sottufficiali dell'Esercito, della Marina o della Aeronautica e non furono contemporaneamente reimpiegati come civili.

Sono, comunque, esclusi dal beneficio, e quindi dal concorso, gli aspiranti che abbiano compiuto il 65 anno di età, limite previsto dall'art. 1 della legge 15 febbraio 1958, n 46, per il collocamento a riposo degli impiegati civili di ruolo delle amministrazioni dello Stato.

---

(1) Intendendosi per « profughi », oltre quelli di cui agli articoli 1 e 2 della legge 4 marzo 1952, n. 137 ed all'art. 1 della legge 27 febbraio 1958, n. 130, anche i connazionali rimpatriati da territori africani, di cui alle leggi 25 ottobre 1960, n. 1306 e 25 febbraio 1963, n. 319.

ALLEGATO 3
(rif. articoli 1 e 9 del bando)

PROGRAMMA D'ESAME

PROVA SCRITTA

Sulla base di un disegno di progetto in scala (pianta, prospetti e sezioni) relativo alla costruzione, ricostruzione, miglioramento o riparazione di un semplice edificio, il candidato deve compilare un computo metrico delle opere occorrenti ed una sintetica relazione tecnica esplicativa in cui dimostri di possedere una sufficiente cultura generale e professionale oltre di sapersi esprimere in forma chiara e corretta.

N.B. — Non è ammessa la consultazione di alcuna pubblicazione ad eccezione del vocabolario della lingua italiana. La durata massima complessiva della prova scritta è fissata in sei ore.

PROVA PRATICA

Uso della canna metrica e della rotella metrica, del livello ad acqua e della stadia graduata, dello squadro agrimensorio e graduato a traguardi.

Uso della macchina calcolatrice limitatamente alle operazioni fondamentali.

COLLOQUIO

1. *Matematica*:

Aritmetica. Radice quadrata. Rapporti e proporzioni fra numeri interi e frazionati. Regola del tre semplice e composto. Regole di interesse. Elementi di calcolo algebrico ed equazioni di primo grado.

Nozioni di geometria intuitiva. Figure piane. Area delle figure piane. Rette e piano perpendicolari. Angoli diedri. Piani perpendicolari. Piani paralleli. Poliedri. Cono. Cilindro e sfera.

Misura delle superfici e dei volumi dei solidi comuni. Geometria pratica. Allineamenti. Uso dello squadro graduato. Livellazione del livello a cannocchiale. Applicazione alla misura delle aree, dei movimenti di terra e delle fabbriche. Rilevamento dei fabbricati.

2. *Fisica*:

Proprietà generale dei corpi. Dilatabilità per il calore. Termometri. Inerzia. Forze e loro rappresentazione geometrica; composizione e decomposizione. Centro di gravità e sua determinazione. Equilibrio dei corpi. Leva. Bilancia. Stadera. Carrucola fissa e mobile. Carrucola differenziale. Burbera. Argano. Capre. Piano inclinato, vite e cuneo. Resistenze passive. Attrito. Coefficienti e riduzioni. Rigidità delle funi e delle cinghie di trasmissione. Resistenza del mezzo. Proprietà derivanti dalla coesione, durezza, tenacia, fragilità, duttilità, malleabilità. Nozioni sulla elasticità dei corpi. Carichi di rottura e di sicurezza per trazione e per compressione.

Pressione di liquidi, principio di Pascal, torchio. Condizione di equilibrio di un liquido di un vaso, o in vasi comunicanti, pressioni interne e pressioni su fondo e sulle pareti laterali dei vasi. Principio di Archimede e sua applicazione alla determinazione del peso specifico. Pressione atmosferica Barometri. Pompe. Macchina pneumatica. Sifone.

Magneti naturali ed artificiali. Bussola. Elettrizzazione per attrito. Corpi conduttivi e corpi coibenti Principali fenomeni di elettricità atmosferica. Parafulmini. Principali specie di pile. Elettro-calamita. Campanelli elettrici. Materiale da costruzione: Pietre naturali. Pietre artificiali. Laterizi. Sabbia. Calce. Cementi. Pozzolana. Malta. Calcestruzzo. Legnami. Metalli Vetri. Materie bituminose. Vernici. Colori e mastici.

I materiali da costruzione nei riguardi dell'umidità e del riscaldamento degli ambienti.

Composizione dei vari tipi di malta, loro impiego macchine edili per cantiere ed attrezzature per cantiere

3. *Chimica*:

Aria atmosferica. Sua composizione naturale Nozioni sullo stato igrometrico dell'aria. Determinazione dell'umidità degli ambienti abitali. Aerazione degli ambienti.

4. *Costruzioni*:

Tracciamento sul terreno della pianta di un fabbricato. Ordinamento dei cantieri. Opere di fondazione murale Classificazione dei terreni. Assaggi. Escavazione. Vari tipi di fondazione. Armatura degli scavi. Strutture murarie. Piattebande ed archi. Pilastri. Volte e relative armature. Ponti di servizio. Macchine elevatorie. Scale, solai e coperture di ferro e misti. Coperture a tetto ed a terrazzo. Opere di finimento. Soffitti. Pavimenti. Intonaci. Rivestimenti. Rimedi. Mezzi preventivi contro l'umidità. Cornici. Opere di legname e ferro minuto.

Cenni sui lavori di cemento armato di impiego più comune (travi, solai, pilastri, piattebande, ecc.); modalità di costruzione; qualità e requisiti dei materiali da impiegarsi. Cenni sui lavori stradali (profili, sezioni, massicciate, inghiaiate, vari sistemi di pavimentazione stradale, opera d'arte).

Conduttura d'acqua potabile. Impianti idraulici nei fabbricati civili. Latrine e fognatura domestica. Distribuzione delle acque. Riscaldamento, ventilazione ed illuminazione degli ambienti. Lavori di mine.

Costruzione impianti elettrici (luce e f.m.), impianti di riscaldamento, ascensori, montacarichi, cenni sugli impianti di cucine per collettività. Relativi provvedimenti infortunistici.

5. *Nozioni varie*:

Articoli del codice civile riguardanti le costruzioni. Legge e regolamento per la prevenzione degli infortuni sul lavoro.

Assicurazione degli operai. Regolamento edilizio e di igiene. Documenti costituenti un progetto. Modi di esecuzione dei lavori. Contratti e capitolati di appalto. Misure, contabilità e liquidazione dei lavori.

Pronto soccorso per gli infortuni.

Il Ministro: TANASSI

ALLEGATO 4
(rif. art. 10 del bando)

CATEGORIE DEGLI AVENTI TITOLO ALLA RISERVA ED ALLA PREFERENZA A PARITÀ DI MERITO E DOCUMENTI DA ESIBIRE A DIMOSTRAZIONE DEL TITOLO

N. B. — Per la regolare formazione dei documenti ai fini della loro validità vedasi art. 13 del bando di concorso.

1) Insigniti di medaglia al valor militare: relativo brevetto o documento di concessione ovvero copia autentica dello stato di servizio militare aggiornato (per gli ufficiali) o del foglio matricolare aggiornato (per i sottufficiali e militari di truppa), dal quale risulti il conferimento della ricompensa.

2) Invalidi di guerra (ed equiparati): decreto di concessione della relativa pensione ovvero certificato mod. 69 rilasciato dal Ministero del tesoro - Direzione generale delle pensioni di guerra, oppure una dichiarazione di invalidità, rilasciata dalla competente rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra, *in cui siano, fra l'altro, indicati* i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualifica di invalido di guerra (dal documento esibito dovrà, in ogni caso, risultare la voce indicativa della minorazione e la categoria di pensione, con esplicita menzione del relativo provvedimento di legge).

3) Invalidi civili di guerra: decreto di concessione della relativa pensione ovvero certificato mod. 69 rilasciato dal Ministero del tesoro - Direzione generale delle pensioni di guerra, oppure una dichiarazione di invalidità rilasciata dalla competente rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra, in cui siano, fra l'altro, indicati i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualifica di invalido civile di guerra (dal documento esibito dovrà, in ogni caso, risultare la voce indicativa della minorazione e la categoria di pensione, con esplicita menzione del relativo provvedimento di legge).

4) Invalidi per servizio: decreto di concessione della relativa pensione ovvero certificato mod. 69-*ter* rilasciato, secondo i casi, dall'amministrazione centrale al servizio della quale lo interessato ha contratto l'invalidità o dagli enti pubblici autorizzati ai sensi del decreto ministeriale 23 marzo 1948 (dal documento esibito dovrà, in ogni caso, risultare la categoria di pensione della quale l'invalido è provvisto e la categoria e la voce dell'invalidità da cui è colpito, con esplicita menzione del relativo provvedimento di legge).

5) Invalidi del lavoro: dichiarazione rilasciata dalla competente sezione provinciale dell'Associazione nazionale mutilati e invalidi del lavoro dalla quale risulti che l'interessato è iscritto nel rispettivo elenco provinciale nonchè l'infermità o lesione che ha determinato la sua invalidità e il grado di riduzione della sua capacità lavorativa oppure una dichiarazione dell'I.N.A.I.L. circa la natura dell'invalidità e circa il grado di riduzione della capacità lavorativa dell'invalido.

6) Orfani di guerra e figli di coloro che siano divenuti permanentemente inabili a qualsiasi lavoro per fatto di guerra verificatosi durante l'effettivo servizio militare; orfani dei caduti per fatto di guerra e figli di coloro che siano divenuti permanentemente inabili a qualsiasi lavoro per fatto di guerra verificatosi fuori del servizio militare:

certificato rilasciato dal competente comitato provinciale dell'Opera nazionale orfani di guerra attestante l'iscrizione del concorrente nell'elenco generale della rispettiva categoria.

7) Orfani dei caduti per causa di servizio:

dichiarazione dell'amministrazione presso la quale il caduto prestava servizio attestante che il suo decesso avvenne per causa di servizio;

ed inoltre:

certificato del sindaco attestante che il concorrente è orfano del caduto cui si riferisce il precedente documento.

8) Figli di coloro che siano divenuti per causa di servizio permanentemente inabili a qualsiasi lavoro:

documento di cui al precedente n. 4) relativo al genitore del concorrente;

ed inoltre:

certificato rilasciato da un ufficiale medico militare o dal medico provinciale o dall'ufficiale sanitario del comune di residenza, dal quale risulti esplicitamente che il genitore del concorrente è permanentemente inabile a qualsiasi lavoro nonchè l'infermità o la lesione che determinò tale permanente inabilità;

certificato del sindaco attestante che il concorrente è figlio dell'invalido cui si riferiscono i precedenti documenti.

9) Orfani dei caduti sul lavoro:

dichiarazione dell'I.N.A.I.L. attestante che il genitore del concorrente è deceduto per causa di lavoro;

ed inoltre:

certificato del sindaco attestante che il concorrente è orfano del caduto cui si riferisce il precedente documento.

10) Figli di coloro che siano divenuti per causa di lavoro permanentemente inabili a qualsiasi lavoro:

documento di cui al precedente n. 5) relativo al genitore del concorrente;

ed inoltre:

certificato rilasciato da un ufficiale medico militare o dal medico provinciale o dall'ufficiale sanitario del comune di residenza, dal quale risulti esplicitamente che il genitore del concorrente è permanentemente inabile a qualsiasi lavoro nonchè l'infermità o la lesione che determinò tale permanente inabilità;

certificato del sindaco attestante che il concorrente è figlio dell'invalido cui si riferiscono i precedenti documenti.

11) Feriti in combattimento: relativo brevetto ovvero copia autentica dello stato di servizio militare aggiornato (per gli ufficiali) o del foglio matricolare aggiornato (per i sottufficiali e i militari di truppa) dal quale risulti che il concorrente è stato ferito in combattimento.

12) Insigniti di croce di guerra o di altra attestazione speciale di merito di guerra: relativo brevetto o documento di concessione ovvero copia autentica dello stato di servizio militare aggiornato (per gli ufficiali) o del foglio matricolare aggiornato (per i sottufficiali e i militari di truppa) dal quale risulti il conferimento della ricompensa o dell'attestazione

13) Capi di famiglia numerosa (da *intendersi per tale*, ai sensi della legge 20 marzo 1940, n. 233 e del decreto legislativo luogotenenziale 29 marzo 1945, n. 267, la famiglia costituita da almeno sette figli viventi computandosi fra essi anche i figli caduti in guerra): stato di famiglia rilasciato dal Sindaco del comune di residenza (di data non anteriore ad un mese rispetto a quella di presentazione).

14) *Coloro che hanno frequentato* con esito favorevole i corsi di preparazione o di integrazione previsti dall'art. 150 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3: attestato della Scuola superiore della pubblica amministrazione che specifichi, con il relativo punteggio conseguito, il corso, o i corsi, di *preparazione o di integrazione frequentati* dal concorrente e certifichi l'esito favorevole da lui ottenuto in relazione a tale punteggio.

15) Figli degli invalidi di guerra, degli invalidi civili di guerra, degli invalidi per servizio, degli invalidi del lavoro:

documento di cui al precedente n. 2) o n. 3) o n. 4) o n. 5) relativo al genitore del concorrente;

ed inoltre:

certificato del sindaco attestante che il concorrente è figlio dell'invalido cui si riferisce il precedente documento

16) Vedove non rimaritate dei caduti in guerra; vedove non rimaritate dei caduti per fatto di guerra:

modello 331 rilasciato dalla *Direzione generale* delle pensioni di guerra, nel quale dovrà essere esplicitamente dichiarato il godimento della pensione di guerra ai sensi dell'art 55 della legge 10 agosto 1950, n. 648.

17) Mogli di coloro che siano divenuti permanentemente inabili a qualsiasi lavoro per fatto di guerra verificatosi durante l'effettivo servizio militare; mogli di coloro che siano divenuti *permanentemente* inabili a qualsiasi lavoro per fatto di guerra verificatosi fuori del servizio militare:

certificato rilasciato dal competente Comitato provinciale dell'Opera nazionale orfani di guerra attestante l'iscrizione della concorrente nell'elenco della rispettiva categoria.

18) Vedove non rimaritate dei caduti per causa di servizio: dichiarazione, di data non anteriore ad un mese rispetto a quella di presentazione, rilasciata dall'amministrazione presso la quale il caduto prestava servizio attestante la condizione della concorrente.

19) Mogli di coloro che siano divenuti per causa di servizio permanentemente inabili a qualsiasi lavoro:

documento di cui al *precedente n. 4)* relativo al marito della concorrente;

ed inoltre:

certificato rilasciato da un ufficiale medico militare o dal medico provinciale o dall'ufficiale sanitario del comune di residenza, dal quale risulti esplicitamente che il marito della concorrente è permanentemente inabile a qualsiasi lavoro nonchè l'infermità o la lesione che determinò tale permanente inabilità;

certificato del sindaco attestante che la concorrente è moglie dell'invalido cui si riferiscono i precedenti documenti.

20) Vedove non rimaritate dei caduti sul lavoro:
dichiarazione dell'I.N.A.I.L. attestante che il marito della concorrente è deceduto per causa di lavoro;
ed inoltre:
certificato del sindaco, di data non anteriore ad un mese rispetto a quella di presentazione, attestante che la concorrente è vedova non rimaritata del caduto cui si riferisce il precedente documento.

21) Mogli di coloro che siano divenuti per causa di lavoro permanentemente inabili a qualsiasi lavoro:
documento di cui al precedente n. 5) relativo al marito della concorrente;
ed inoltre:
certificato rilasciato da un ufficiale medico militare o dal medico provinciale o dall'ufficiale sanitario del comune di residenza, dal quale risulti esplicitamente che il marito della concorrente è permanentemente inabile a qualsiasi lavoro nonchè l'infermità o la lesione che determinò tale permanente inabilità;
certificato del sindaco attestante che la concorrente è moglie dell'invalido cui si riferiscono i precedenti documenti.

22) Madri e sorelle vedove o nubili dei caduti in guerra; madri e sorelle vedove o nubili dei caduti per fatto di guerra:
certificato del sindaco attestante rispettivamente lo stato di madre o di sorella vedova o nubile di caduto in guerra o per fatto di guerra (il certificato dovrà anche indicare le generalità del caduto e, se riguarda la sorella, dovrà recare data non anteriore ad un mese rispetto a quella di presentazione.

23) Madri e sorelle vedove o nubili dei caduti per causa di servizio:
dichiarazione dell'amministrazione presso la quale il caduto prestava servizio attestante che il suo decesso avvenne per causa di servizio;
ed inoltre:
certificato del sindaco attestante rispettivamente lo stato di madre o di sorella vedova o nubile del caduto cui si riferisce il precedente documento (il certificato, se rigua da la sorella, dovrà recare data non anteriore ad un mese rispetto a quella di presentazione).

24) Madri e sorelle vedove o nubili dei caduti sul lavoro:
dichiarazione dell'I.N.A.I.L. attestante che il figlio o il fratello della concorrente è deceduto per causa di lavoro;
ed inoltre:
certificato del sindaco attestante rispettivamente lo stato di madre o di sorella vedova o nubile del caduto cui si riferisce il precedente documento (il certificato, se riguarda la sorella, dovrà recare data non anteriore ad un mese rispetto a quella di presentazione).

25) Coloro che abbiano prestato servizio ad ogni effetto equiparabile al servizio militare di combattente: dichiarazione integrativa rilasciata dalla competente autorità militare, semprechè detta dichiarazione non sia stata incorporata, a norma delle vigenti disposizioni, nello stato di servizio militare (per gli ufficiali) o nel foglio matricolare militare (per i sottufficiali, graduati e militari di truppa), nel qual caso il concorrente dovrà presentare copia integrale, autentica di uno di questi ultimi documenti debitamente aggiornato.

26) Coloro che siano reduci dalla deportazione o dall'internamento: attestazione comprovante tale loro condizione rilasciata dal prefetto della provincia nel cui territorio gli interessati risiedono.

27) Profughi (1): documento comprovante il riconoscimento della qualifica previsto, a seconda dei casi, dalle disposizioni legislative emanate per la tutela delle singole categorie di profughi (attestato rilasciato dal Ministero degli affari esteri o dalle autorità consolari delle località di provenienza per i connazionali rimpatriati da territori africani e attestazione rilasciata dalla competente prefettura per gli altri profughi).

28) Coloro che abbiano prestato lodevole servizio a qualunque titolo, per non meno di un anno, nell'Amministrazione della difesa: copia integrale autentica dello stato matricolare aggiornato o, a seconda dei casi, dello stato di servizio o del foglio matricolare aggiornati se trattasi di servizio inerente a rapporto di impiego continuativo, con indicazione, sui documenti stessi o su certificato a parte rilasciato dal competente ufficio dell'amministrazione, dei giudizi complessivi di anno in anno, e sino all'ultimo riportati, ovvero, se trattasi di servizio non di ruolo, un aggiornato certificato, rilasciato dal competente ufficio dell'amministrazione, da cui risultino in modo completo gli estremi relativi al servizio (fra gli altri, la data di inizio, la continuità, la natura di esso, la data e i motivi della eventuale cessazione, la qualifica e la categoria rivestite) nonchè i giudizi complessivi di anno in anno, e sino all'ultimo, riportati.

29) Coniugati con o senza prole e vedovi con prole: stato di famiglia rilasciato dal sindaco del comune di residenza (di data non anteriore ad un mese rispetto a quella di presentazione).

30) Invalidi civili: certificato della commissione sanitaria provinciale di cui all'art. 7 della legge 6 agosto 1966, n. 625, attestante, fra l'altro, lo stato di invalido civile del concorrente nonchè la natura della sua minorazione fisica ed il grado di riduzione della sua capacità lavorativa oppure un certificato del competente organo provinciale dell'Associazione nazionale mutilati invalidi civili dal quale risultino, insieme con gli estremi relativi all'avvenuto accertamento da parte della predetta commissione sanitaria provinciale, gli stessi elementi sopraspecificati (natura della minorazione fisica e grado di riduzione della capacità lavorativa dell'invalido).

---

(1) Intendendosi per «profughi», oltre quelli di cui agli articoli 1 e 2 della legge 4 marzo 1952, n. 137 ed all'art. 1 della legge 27 febbraio 1958, n. 130, anche i connazionali rimpatriati da territori africani, di cui alle leggi 25 ottobre 1960, n. 1306 e 25 febbraio 1963, n. 319.

Il Ministro: TANASSI

ALLEGATO 5
(rif. art. 12 del bando)

DOCUMENTI CHE DEVONO ESSERE PRESENTATI DAI CONCORRENTI UTILMENTE COLLOCATI NELLA GRADUATORIA

N. B. — Per la regolare formazione dei documenti ai fini della loro validità vedasi art. 13 del bando di concorso.

A) *Da parte di tutti i concorrenti in genere, salvo che non si trovino in una delle situazioni indicate nelle successive lettere* B), C) *e* D):

1) estratto, non è ammesso il certificato, dell'atto di nascita rilasciato dall'ufficiale di stato civile del comune di origine se il candidato è nato nel territorio della Repubblica ovvero del comune presso il quale sia stato trascritto l'atto di nascita se il candidato è nato all'estero. Qualora detta trascrizione non sia stata ancora eseguita il candidato nato all'estero dovrà esibire un certificato rilasciato dalla competente autorità consolare;

2) certificato di cittadinanza italiana rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza ovvero dall'ufficiale di stato civile del comune di origine;

3) certificato di godimento dei diritti politici, rilasciato dal sindaco del comune di residenza. Per i minori degli anni 21 il certificato, la cui esibizione, in ogni caso, è obbligatoria, deve contenere la dichiarazione che l'interessato non è incorso in alcuna delle cause che, a termine delle disposizioni vigenti, impediscono il possesso dei diritti politici stessi;

4) certificato generale del casellario giudiziale rilasciato dal segretario della procura della Repubblica. Tale documento non può essere sostituito con il certificato penale;

5) diploma originale, o copia autentica, del titolo di studio prescritto per la partecipazione al concorso (v. art. 2 del bando).

In caso di smarrimento o di distruzione del diploma il candidato dovrà presentare il documento sostitutivo previsto dalle vigenti disposizioni, rilasciato dalla competente autorità scolastica.

Qualora il diploma non sia stato di fatto ancora rilasciato è consentito di presentare, in luogo di esso, il certificato-diploma contenente la dichiarazione che esso sostituisce a tutti gli effetti il diploma fino a quando quest'ultimo potrà essere rilasciato. Insieme con il certificato-diploma il candidato dovrà esibire un certificato, di data non anteriore a quella della ricezione della comunicazione ministeriale di invito a presentare i documenti, con il quale la stessa autorità scolastica che rilasciò il certificato-diploma (od altra competente autorità superiore della pubblica istruzione) attesti che lo stesso certificato-diploma è tuttora da considerare ad ogni effetto valido come documento sostitutivo del diploma;

6) certificato medico, rilasciato da un ufficiale medico militare o dal medico provinciale o dall'ufficiale sanitario del comune di residenza, dal quale risulti che il candidato è di sana e robusta costituzione fisica ed esente da difetti od imperfezioni che influiscano sul rendimento in servizio.

Qualora il candidato sia affetto da qualsiasi imperfezione fisica, il certificato deve farne menzione ed indicare se l'imperfezione stessa menomi l'attitudine al servizio.

Per quanto riguarda gli aspiranti invalidi (di guerra, civili di guerra, per servizio, del lavoro, civili), il certificato medico deve essere rilasciato dall'ufficiale sanitario del comune di residenza dell'aspirante e contenere, oltre ad una esatta descrizione delle condizioni attuali dell'invalido risultanti da un esame obiettivo, anche la dichiarazione che l'invalido non ha perduto ogni capacità lavorativa, che egli, per la natura ed il grado della sua invalidità o mutilazione, non può riuscire di danno alla salute ed alla incolumità dei compagni di lavoro ed alla sicurezza degli impianti e che il suo stato fisico è compatibile con l'esercizio delle mansioni del ruolo impiegatizio cui aspira.

Il certificato medico deve precisare, inoltre, anche per i non invalidi, che è stato eseguito l'accertamento sierologico del sangue, ai sensi dell'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837;

7) uno dei seguenti documenti militari (la presentazione è richiesta per i soli candidati di sesso maschile):

a) per i candidati che abbiano già prestato servizio militare: copia autentica dello stato di servizio militare aggiornato (per gli ufficiali) ovvero copia autentica del foglio matricolare aggiornato (per i sottufficiali, graduati e militari di truppa) rilasciati dall'autorità militare competente;

b) per i candidati che siano stati dichiarati «abili arruolati» dal competente consiglio di leva, ma che per qualsiasi motivo non abbiano ancora prestato o non debbano prestare servizio militare: copia autenticata del foglio matricolare aggiornato rilasciato dal distretto militare competente se assegnati in forza ai distretti militari (Esercito ed Aeronautica) ovvero un certificato di esito di leva rilasciato dalla capitaneria di porto competente se assegnati in forza alle capitanerie di porto (Marina);

c) per i candidati che siano stati dichiarati riformati o rivedibili dal competente consiglio di leva: un certificato di esito di leva rilasciato dal sindaco e vistato dal commissario di leva se il giudizio è stato emesso dal consiglio di leva presso il comune di origine o di residenza (candidati assegnati alle liste di leva terrestre) ovvero un certificato di esito di leva rilasciato dal commissario di leva e vistato dal comandante di porto se il giudizio è stato emesso da una capitaneria di porto (candidati assegnati alle liste di leva marittima);

d) per i candidati che non siano stati sottoposti al giudizio del consiglio di leva: un certificato di iscrizione nelle liste di leva rilasciato dal sindaco se il candidato è stato assegnato alle liste di leva terrestre ovvero un certificato di iscrizione nelle liste di leva rilasciato dalla capitaneria di porto se il candidato è stato assegnato alle liste di leva marittima.

I documenti di cui ai precedenti numeri 2) (certificato di cittadinanza italiana); 3) (certificato di godimento dei diritti politici); 4) (certificato generale del casellario giudiziale) e 6) (certificato medico) dovranno recare data non anteriore a tre mesi rispetto a quella della loro presentazione.

Dai certificati di cui ai numeri 2) e 3) dovrà, altresì, risultare che gli interessati erano in possesso della cittadinanza italiana ed in godimento dei diritti politici anche alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso.

I documenti di cui ai numeri da 1) a 4) e il documento di cui al n. 6) dovranno essere prodotti in originale.

Documenti dimostrativi del titolo all'elevazione del limite massimo di età per l'ammissione al concorso

In aggiunta ai documenti di cui ai precedenti numeri da 1) a 7), i concorrenti che alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione al concorso avevano superato il limite massimo di età all'uopo prescritto (v. art. 2, n. 3), del bando) esibiranno i documenti specificati per ciascuna delle categorie di seguito elencate:

Concorrenti colpiti dalle abrogate leggi razziali:

certificato attestante tale loro condizione rilasciato dalla competente autorità israelitica, salvo quanto più sotto specificamente previsto per i deportati od internati per motivi di persecuzione razziale.

Concorrenti che riportarono sanzioni penali per comportamento contrario al regime fascista:

relativa sentenza (copia autentica).

Concorrenti che riportarono sanzioni di polizia per lo stesso motivo o che furono deportati od internati per motivi di persecuzione razziale:

certificato attestante tale loro condizione rilasciato dal prefetto della provincia nel cui territorio risiedono.

Concorrenti che siano cessati dal servizio di assistente ordinario universitario per ragioni di carattere non disciplinare ovvero che siano in attività di servizio quali assistenti volontari od incaricati o che siano cessati da tale servizio per ragioni di carattere non disciplinare:

certificato attestante tale loro condizione rilasciato dalla competente università e dal quale risulti, fra l'altro, la precisa durata dell'appartenenza ai ruoli di assistente ordinario o del servizio prestato in qualità di assistente volontario od incaricato.

Concorrenti che appartengano alla categoria del personale licenziato dagli enti di diritto pubblico e dagli altri enti sotto qualsiasi forma costituiti, soggetti a vigilanza dello Stato e comunque interessanti la finanza statale i quali siano stati soppressi e posti in liquidazione ai sensi della legge 4 febbraio 1956, n. 1404:

certificato attestante tale loro condizione rilasciato dall'ufficio liquidazione dei predetti enti presso il Ministero del tesoro e dal quale risulti, fra l'altro, la data della cessazione del rapporto di impiego.

Concorrenti che siano coniugati con o senza prole o vedovi con prole o siano capi di famiglia numerosa:

stato di famiglia o certificato del sindaco dai quali risulti la composizione della famiglia alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso.

Concorrenti che siano profughi (1):

attestazione rilasciata dal competente ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione dalla quale risulti che alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso l'interessato era iscritto nell'elenco dei disoccupati previsto dall'art. 19 della legge 2 aprile 1968, n. 482, oppure, ove tale circostanza non ricorra, il documento comprovante il riconoscimento della qualifica previsto, a seconda dei casi, dalle disposizioni legislative emanate per la tutela delle singole categorie di profughi (attestato rilasciato dal Ministero degli affari esteri o dalle autorità consolari della località di provenienza per i connazionali rimpatriati da territori africani e attestazione rilasciata dalla competente prefettura per gli altri profughi).

Concorrenti che siano sordomuti:

certificato del competente ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione attestante l'iscrizione nell'elenco di cui all'art. 19 della legge 2 aprile 1968, n. 482, ovvero un certificato attestante lo stato di sordomuto rilasciato dalla competente sezione provinciale dell'Ente nazionale per la protezione e l'assistenza dei sordomuti e dal quale risulti, fra l'altro, se l'interessato sia colpito da sordità sin dalla nascita o, in caso diverso, se l'abbia, o meno, contratta prima dell'apprendimento del linguaggio.

Concorrenti che appartengano alle categorie dei partigiani combattenti, o dei reduci dalla prigionia o dei cittadini deportati dal nemico dopo l'8 settembre 1943 o ad altra categoria cui siano applicabili i benefici previsti dalla legge in favore dei combattenti; concorrenti, appartenenti alle stesse categorie, che siano provvisti di decorazione di medaglia al valor militare o di croce di guerra al valor militare o che siano stati promossi per merito di guerra, e concorrenti che siano (ai sensi della legge 2 aprile 1968, n. 482) invalidi di guerra e invalidi civili di guerra (e assimilati), invalidi per servizio, invalidi del lavoro, invalidi civili, orfani e vedove di coloro che siano morti, ovvero siano deceduti a causa dell'aggravarsi delle mutilazioni o infermità che diedero luogo a trattamento di pensione di guerra, di pensione privilegiata ordinaria o di rendita di infortunio, per fatto di guerra o per servizio o del lavoro ovvero figli e mogli di coloro che siano divenuti permanentemente inabili a qualsiasi lavoro per fatto di guerra o per servizio o del lavoro:

documenti della stessa specie già indicata, per ciascuna delle categorie, nell'allegato 4 al presente bando, dai quali risulti, nei riguardi dell'interessato, la completa esistenza, alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso, dello stato attributivo del titolo all'elevazione del limite massimo di età.

Qualora alcuna delle indicate situazioni sia stata fatta già valere per i benefici di cui all'art. 10 del bando di concorso non è richiesta una nuova presentazione del documento o dei documenti in tale sede già prodotti, purchè questi siano rego-

lari e siano idonei anche alla dimostrazione del titolo all'elevazione del limite massimo di età; ma della già avvenuta presentazione il concorrente deve fare esplicita menzione nell'inviare gli altri documenti di cui al presente allegato.

Concorrenti trovantisi, alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso, nella posizione di impiegati civili di ruolo o di operai di ruolo presso amministrazioni dello Stato o di ufficiali o sottufficiali in servizio permanente dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica o dei Corpi della guardia di finanza, delle guardie di pubblica sicurezza e degli agenti di custodia o di vicebrigadieri, graduati e militari di truppa in servizio continuativo dell'Arma dei carabinieri e dei Corpi predetti:

se dalla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso gli interessati non siano cessati dalle posizioni predette, il titolo a che si prescinda, nei loro confronti, dal limite massimo di età prescritto per la partecipazione al concorso stesso sarà comprovato dalla copia dello stato matricolare o dello stato di servizio o del foglio matricolare che essi sono tenuti a presentare ai sensi delle successive lettere *B*) e *C*) del presente allegato. In caso diverso, gli interessati esibiranno, in aggiunta ai documenti di cui ai precedenti numeri da 1) a 7) del presente allegato, una copia autentica dello stato matricolare aggiornato attestante il servizio prestato come impiegato di ruolo ovvero una copia autentica dello stato di servizio aggiornato attestante il servizio prestato come ufficiale in servizio permanente ovvero una copia autentica del foglio matricolare aggiornato attestante il servizio prestato come operaio di ruolo o come sottufficiale in servizio permanente o come vicebrigadiere, graduato o militare di truppa in servizio continuativo.

Ove alcuno di questi ultimi documenti sia stato già esibito ai fini dell'ammissione ai benefici di cui all'art. 10 del bando di concorso, non se ne richiede una nuova presentazione purchè il documento già esibito sia regolare; ma della già avvenuta presentazione il concorrente deve fare esplicita menzione nello inviare gli altri documenti di cui al presente allegato.

Concorrenti che, in applicazione dei decreti legislativi 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220, cessarono a domanda o d'autorità dal servizio prestato nella qualità di sottufficiali dell'Esercito, della Marina o dell'Aeronautica e non furono contemporaneamente reimpiegati come civili:

attestazione rilasciata dalla competente autorità militare comprovante la loro sopradescritta situazione.

B) *Da parte dei concorrenti che appartengano al personale statale di ruolo (impiegati ed operai)*:

1) copia integrale autentica dello stato matricolare o del foglio matricolare aggiornato rilasciato dall'amministrazione di appartenenza;

2) diploma originale o copia autentica del titolo di studio prescritto per la partecipazione al concorso (per altre prescrizioni al riguardo vedasi precedente lettera *A*), n. 5), del presente allegato);

3) certificato medico, secondo modalità già prescritte alla precedente lettera *A*), n. 6), del presente allegato, recante data non anteriore a tre mesi rispetto a quella di presentazione (solo in originale).

E' richiesta anche la presentazione, da parte degli interessati, dei documenti dimostrativi del titolo all'elevazione del limite massimo di età per l'ammissione al concorso (v. precedente lettera *A*) ove ciò si rendesse necessario per comprovare l'esistenza di tale titolo alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande.

C) *Da parte dei concorrenti che si trovino alle armi in carriera continuativa (ufficiali e sottufficiali in servizio permanente e graduati) o che siano in servizio continuativo nei Corpi della guardia di finanza, delle guardie di pubblica sicurezza e degli agenti di custodia e nell'Arma dei carabinieri*:

1) copia integrale autentica dello stato di servizio militare aggiornato (per gli ufficiali) o del foglio matricolare aggiornato (per i sottufficiali, vice brigadieri, graduati e militari appartenenti ai predetti Corpi ed all'Arma dei carabinieri);

2) diploma originale o copia autentica del titolo di studio prescritto per la partecipazione al concorso (per altre prescrizioni al riguardo vedasi precedente lettera *A*), n. 5), del presente allegato);

3) certificato generale del casellario giudiziale (per altre prescrizioni al riguardo vedasi precedente lettera *A*), n. 4), del presente allegato);

4) certificato rilasciato dal comandante del Corpo cui gli interessati appartengono attestante la loro buona condotta e la loro idoneità fisica a coprire il posto cui aspirano.

I documenti di cui ai numeri 3) e 4) debbono essere prodotti in originale e recare data non anteriore a tre mesi rispetto a quella della loro presentazione.

E' richiesta anche la presentazione, da parte degli interessati, dei documenti dimostrativi del titolo all'elevazione del limite massimo di età per l'ammissione al concorso (v. precedente lettera *A*) ove ciò si rendesse necessario per comprovare l'esistenza di tale titolo alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande.

D) *Da parte dei concorrenti che si trovino alle armi per servizio di leva compreso il servizio in qualità di ufficiale di prima nomina*:

1) certificato rilasciato dal comandante del Corpo cui gli interessati appartengono attestante la loro posizione militare nonchè la loro buona condotta e la loro idoneità fisica a coprire il posto cui aspirano;

2) diploma originale o copia autentica del titolo di studio prescritto per la partecipazione al concorso (per altre prescrizioni al riguardo vedasi precedente lettera *A*), n. 5), del presente allegato);

3) certificato generale del casellario giudiziale (per altre prescrizioni al riguardo vedasi precedente lettera *A*), n. 4), del presente allegato).

I documenti di cui ai numeri 1) e 3) debbono essere prodotti in originale e recare data non anteriore a tre mesi rispetto a quella della loro presentazione.

E' richiesta anche la presentazione, da parte degli interessati, dei documenti dimostrativi del titolo all'elevazione del limite massimo di età per l'ammissione al concorso (v. precedente lettera *A*) ove ciò si rendesse necessario per comprovare l'esistenza di tale titolo alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande.

---

(1) Intendendosi per «profughi», oltre quelli di cui agli articoli 1 e 2 della legge 4 marzo 1952, n. 137 ed all'art. 1 della legge 27 febbraio 1958, n. 130, anche i connazionali rimpatriati da territori africani, di cui alle leggi 25 ottobre 1960, n. 1306 e 25 febbraio 1963, n. 319.

Il Ministro: Tanassi

(8238)

REGIONE LOMBARDIA

Graduatoria generale del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Milano

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

Visto il decreto del medico provinciale di Milano n. 1906 in data 28 ottobre 1970, con il quale è stato bandito pubblico concorso, per titoli ed esami, a posti di medico condotto vacanti in provincia di Milano alla data del 30 novembre 1969;

Visti i verbali rassegnati dalla commissione giudicatrice, nominata con decreto del medico provinciale di Milano n. 1972 in data 21 febbraio 1972;

Visto il regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972, n. 4;

Vista la legge regionale n. 17 del 3 luglio 1972;

Visto il decreto di delega n. 19 del 15 gennaio 1973;

Decreta:

E' approvata la graduatoria dei concorrenti dichiarati idonei nel concorso in premessa:

1. Medri Pietro Giorgio . . . . . . punti 66,660
2. Panzeri Carlo . . . . » 63,540
3. Vassura Giovanni . . . . » 58,450

Il presente decreto sarà pubblicato nei modi e nei termini di cui all'art. 9 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281.

Milano, addì 11 marzo 1973

p. Il presidente
L'assessore regionale alla sanità: Rivolta

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

Visto il proprio decreto n. 55 in data 11 marzo 1973, con il quale è stata approvata la graduatoria di merito dei candidati risultati idonei al concorso per il conferimento dei posti di medico condotto vacanti in provincia di Milano al 30 novembre 1969;

Viste le domande dei candidati e l'indicazione in ordine di preferenza delle sedi alle quali aspirano;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il regolamento dei concorsi a posti di sanitari addetti ai servizi dei comuni e delle provincie, approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281 e successive modifiche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972, n. 4;

Vista la legge regionale n. 17 del 3 luglio 1972;

Visto il decreto di delega n. 19 del 15 gennaio 1973;

Decreta:

I seguenti candidati compresi nella graduatoria di merito di cui alle premesse sono dichiarati vincitori della condotta medica a fianco di ciascuno di essi indicata:

1) Medri Pietro Giorgio: Corte Palasio-Abbadia Cerreto;
2) Panzeri Carlo: Bernareggio;
3) Vassura Giovanni: Cernusco sul Naviglio.

Il presente decreto sarà pubblicato nei modi e nei termini di cui all'art. 9 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281.

Milano, addì 9 marzo 1973

p. Il presidente
L'assessore regionale alla sanità: RIVOLTA

(8205)

Commissione giudicatrice del concorso, per titoli, tra le titolari delle due condotte ostetriche del comune di Borgo S. Giacomo, per l'assegnazione della condotta unificata.

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

Visto il decreto del medico provinciale di Brescia n. 515/72 in data 23 marzo 1972 con il quale è stato indetto concorso per titoli tra le titolari delle due condotte ostetriche del comune di Borgo S. Giacomo, per l'assegnazione della condotta unificata;

Visto l'art. 64 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Visto l'articolo unico della legge 8 marzo 1968, n. 220;

Visto le designazioni dei componenti la commissione giudicatrice;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972, n. 4;

Vista la legge regionale n. 17 del 3 luglio 1972;

Visto il decreto di delega n. 19 del 15 gennaio 1973;

Decreta:

La commissione giudicatrice del concorso indicato nelle premesse e così costituita:

Presidente:

Angeletti dott.ssa Claudia, funzionario della carriera direttiva amministrativa in servizio presso l'assessorato regionale alla sanità.

Componenti:

Guerini dott. Enrico, vice prefetto di Brescia;
Meloni dott. Sebastiano, medico provinciale di Bergamo;
Callegari prof. Gianfranco, primario ostetrico dell'ospedale di Gavardo;
Pezzoli prof. Carlo, primario ostetrico dell'ospedale di Desenzano;
Ferri Giacomina, ostetrica condotta di Carpenedolo.

Segretario:

Marinelli rag. Carlo, funzionario della Regione in servizio presso l'ufficio del medico provinciale di Brescia.

La commissione giudicatrice inizierà i suoi lavori non prima di un mese dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica ed avrà la sua sede in Brescia.

Il presente decreto sarà pubblicato altresì nel Bollettino atti ufficiali della Regione, nel Foglio annunzi legali della provincia di Brescia e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio dell'ufficio del medico provinciale di Brescia, della prefettura di Brescia e dei comuni interessati.

Milano, addì 2 aprile 1973

p. Il presidente
L'assessore regionale alla sanità: RIVOLTA

(8335)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI CATANZARO

Concorso per il conferimento di sedi farmaceutiche vacanti nella provincia di Catanzaro

Il medico provinciale rende noto che con decreto n. 3927, in data 7 maggio 1973 ha bandito pubblico concorso, per titoli ed esami, per il conferimento dell'autorizzazione per l'apertura e l'esercizio delle seguenti farmacie vacanti o di nuova istituzione nella provincia di Catanzaro:

Farmacie rurali: comuni di: Amato - Andali - Argusto - Badolato Superiore - Belcastro - Briatico frazione Sciconi - Briatico frazione Potenzoni - Capistrano - Brognaturo - Carfizzi - Casabona frazione Zinga - Cenadi - Centrache - Cerenzia - Cerva - Cicala - Conflenti Inferiore - Conflenti Superiore - Crucoli - Curinga Villaggio Acconia - Cutro frazione S. Leonardo - Dinami frazione Monsoreto - Dinami - Drapia (Brattirò) - Falerna frazione Castiglione Marittimo - Filadelfia frazione Montesoro - Filandari - Francica - Gagliato - Gerocarne - Gimigliano Inferiore - Girifalco 3ª sede Borgate Carruse e Cannelli - Gizzeria - Ioppolo frazione Caroniti - Isca sullo Ionio - Limbadi frazione Motta Filocastro - Magisano - Maida frazione Vena - Marcedusa - Martirano - Martirano Lombardo - Melissa frazione Torre Melissa - Mongiana - Montauro - Miglierina - Motta S. Lucia - Nardodipace - Nicotera frazione Marina - Petilia Policastro frazione Pagliarelle - Petrizzi - Pianopoli - Polia frazione tre Croci - Rombiolo - S. Calogero frazione Calimera - S. Floro - S. Mango d'Aquino - S. Sostene - S. Caterina (S. Caterina Scalo) - Sellia - Serrastretta-frazione Angoli - Sorbo S. Basile - Serrastretta - Umbriatico - Stefanaconi - Vallelonga - Vazzano - Vibo Valentia frazione Piscopio - Vibo Valentia frazione Vena Superiore (Vena inferiore, media e Triparni) - Platania.

Farmacie urbane: comuni di: Catanzaro rione S. Antonio di Gagliano - Cutro 3ª sede urbana - Girifalco 2ª sede.

Le domande di ammissione al concorso su carta da bollo da L. 500 devono essere indirizzate all'ufficio medico provinciale di Catanzaro e pervenire entro e non oltre le ore 12 del 31 agosto 1973.

Il medico provinciale: GIUTTARI.

(8632)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI CASERTA

Commissione giudicatrice del concorso a posti di ufficiale sanitario vacanti nella provincia di Caserta

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 20412/1.18, del 24 novembre 1971, con il quale è stato indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, a cinque posti di ufficiale sanitario vacanti al 30 novembre 1971;

Considerato che si deve procedere alla nomina della commissione giudicatrice del concorso in parola;

Vista la nota n. 300.VIII.1.20.C/1281 del 30 marzo 1972 e n. 300.VIII.1.1720.1.20.C del 28 febbraio 1973 del Ministero della sanità;

Vista la nota n. 2676/11.4 del 27 giugno 1972 della prefettura di Caserta;

Viste le designazioni pervenute dall'ordine dei medici della provincia di Caserta e dei comuni interessati;

Visti gli articoli 2 e 3 del decreto del Presidente della Repubblica n. 2211 del 23 ottobre 1963;
Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

La commissione giudicatrice del concorso indetto con il decreto sopracitato, per il conferimento dei posti di ufficiale sanitario è costituita come segue:

Presidente:

Formicola dott. Giovanni, ispettore generale amministrativo del Ministero della sanità.

Componenti:

Vetere dott. Carlo, ispettore generale medico del Ministero della sanità;
Pellecchia dott. Giuseppe, direttore di divisione della prefettura di Caserta;
Paoletti prof. dott. Alfredo, direttore dell'istituto d'igiene presso la facoltà di scienze biologiche dell'Università di Napoli;
Bossa prof. Guido, docente fuori ruolo di clinica medica presso l'Università di Napoli;
Margarita dott. Giovanni Giuseppe, ufficiale sanitario del comune di Maddaloni.

Esercita le funzioni di segretario il dott. Francesco Petrella, direttore di sezione del Ministero della sanità.

Le prove di esame non possono aver luogo se non sia trascorso un mese dalla pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*.

La commissione avrà sede presso l'istituto di igiene presso la facoltà di scienze biologiche dell'Università di Napoli.

Il presente decreto sarà pubblicato sul Foglio annunzi legali della provincia e, per otto giorni consecutivi, agli albi di questo ufficio, della prefettura e dei comuni interessati.

Caserta, addì 25 maggio 1973

Il medico provinciale: CAIOLA

(8524)

REGIONI

REGIONE MOLISE

LEGGE REGIONALE 5 febbraio 1973, n. 1.
Proroga dell'esercizio provvisorio 1973.

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione n.* 5 *del* 26 *febbraio* 1973)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO
IL COMMISSARIO DI GOVERNO
HA APPOSTO IL VISTO
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

L'art. 1 della legge regionale 20 dicembre 1972, n. 21 è così modificato:

La Giunta regionale è autorizzata ad esercitare provvisoriamente, fino a quando sia approvato con legge e non oltre il 30 aprile 1973, il bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 1973, secondo lo stato di previsione e con le disposizioni e modalità previste nel relativo disegno di legge presentato alla Presidenza del Consiglio regionale l'11 dicembre 1972.

Art. 2.

La presente legge è dichiarata urgente, ai sensi del secondo comma dell'art. 38 dello statuto regionale, ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel « Bollettino Ufficiale » della Regione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della regione Molise.

Data a Campobasso, addì 5 febbraio 1973.

D'UVA

(8585)

LEGGE REGIONALE 3 aprile 1973, n. 2.
Variazioni al bilancio preventivo per l'esercizio 1972.

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione n.* 12 *dell'*11 *maggio* 1973)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO
IL COMMISSARIO DI GOVERNO
HA APPOSTO IL VISTO
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Nello stato di previsione delle entrate per l'esercizio finanziario 1972 della regione Molise, è introdotta la variazione in aumento con la iscrizione della somma di L. 42.560.000 - al Cap. 37 « Fondo per le materie delegate dal Ministero della sanità » secondo l'annessa tabella *A*. Dopo tale variazione lo ammontare complessivo dello stato di previsione dell'entrata resta determinato in L. 6.047.473.335.

Per effetto della variazione di cui al comma precedente, tenuto conto delle entrate relative, al capitolo 354 dello stato di previsione della spesa del bilancio preventivo 1972 « Fondo per l'esercizio delle materie delegate dal Ministero della sanità », viene iscritta la somma di L. 42.560.000, secondo l'annessa tabella *B*.

In conseguenza delle variazioni di cui sopra, l'ammontare complessivo dello stato di previsione della spesa risulta determinato in L. 6.047.473.335.

Art. 2.

La presente legge è dichiarata urgente, ai sensi del secondo comma dell'art. 38 dello statuto regionale, ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel « Bollettino Ufficiale » della Regione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della regione Molise.

Data a Campobasso, addì 3 aprile 1973

p. *Il Presidente*: COLAGIOVANNI

TABELLA *A*

Annessa alla legge regionale n. 2 del 3 aprile 1973, avente per oggetto:

VARIAZIONI IN AUMENTO
ALLO STATO DI PREVISIONE DELL'ENTRATA DEL BILANCIO 1972

Cap. 37 - « Fondo per le materie delegate dal Ministero della Sanità ».

Somma prevista in bilancio	L.	zero
Aumento	»	42.560 000
Previsione definitiva	L.	42.560.000

TABELLA *B*

Annessa alla legge regionale n. 2 del 3 aprile 1973:

VARIAZIONI IN AUMENTO ALLO STATO DI PREVISIONE
DELLA SPESA DEL BILANCIO REGIONALE PER L'ESERCIZIO 1972

Cap. 354 - Art. — - Denominazione della spesa: Fondo per l'esercizio delle materie delegate dal Ministero della sanità; Previsione iniziale zero; Variazioni in aumento —; Previsione definitiva —.

Cap. 354 - Art. 1 - Denominazione della spesa: Spese per l'attuazione di programmi di risanamento degli allevamenti dalla tubercolosi e dalla brucellosi - Indennità per l'abbattimento di animali infetti; Previsione iniziale zero; Variazioni in aumento 22.000.000; Previsione definitiva 22.000.000.

Cap. 354 - Art. 2 - Denominazione della spesa: Spese relative ai piani profilattici a carattere dimostrativo propagandistico; Previsione iniziale zero; Variazioni in aumento 500.000; Previsione definitiva 500.000.

Cap. 354 - Art. 3 - Denominazione della spesa: Spese relative ai compensi per il personale posto a disposizione del veterinario provinciale da altre amministrazioni dello Stato per

l'attuazione dei piani profilattici di risanamento degli allevamenti dalla tubercolosi e dalla brucellosi; Previsione iniziale zero; Variazioni in aumento 1.400.000; Previsione definitiva 1 milione 400.000.

Cap. 354 - Art. 4 - Denominazione della spesa: Spese relative ai compensi ai veterinari operatori e coadiutori per l'attuazione dei piani di profilassi per il risanamento degli allevamenti dalla tubercolosi e dalla brucellosi; Previsione iniziale zero; Variazioni in aumento 10.500.000; Previsione definitiva 10.500.000.

Cap. 354 - Art. 5 - Denominazione della spesa: Spese relative al noleggio, acquisto, gestione di autoveicoli speciali e stazioni mobili di disinfezione; Previsione iniziale zero; Variazione in aumento 2.750.000; Previsione definitiva 2.750.000.

Cap. 354 - Art. 6 - Denominazione della spesa: Spese per la raccolta dei dati statistici, per tatuaggi, aghi, siringhe ed altro materiale riguardanti i piani profilattici; Previsione iniziale zero; Variazioni in aumento 410.000; Previsione definitiva 410.000.

Cap. 354 - Art. 7 - Denominazione della spesa: Spese per la propaganda veterinaria agli allevatori (legge 23 gennaio 1968, n. 34); Previsione iniziale zero; Variazioni in aumento 5.000.000; Previsione definitiva 5.000.000.

Totale variazioni in aumento 42.560.000.

LEGGE REGIONALE 3 aprile 1973, n. 3.
Variazione al bilancio di previsione 1972.

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione n.* 12 *dell'*11 *maggio* 1973)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DI GOVERNO
HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Nello stato di previsione della spesa per l'esercizio finanziario 1972 è introdotta la variazione in aumento di cui alla annessa tabella *A*.

Per effetto di tale variazione in aumento, tenuto conto degli impegni assunti e delle esigenze a tutto il 31 dicembre 1972, il capitolo di spesa di cui alla tabella *B* è ridotto nella misura a fianco indicata.

In conseguenza delle variazioni di cui sopra l'ammontare complessivo dello stato di previsione della spesa risulta essere confermato in L. 6.047.473.335.

Art. 2.

La presente legge è dichiarata urgente, ai sensi del secondo comma dell'articolo 38 dello statuto regionale, ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel « Bollettino Ufficiale » della Regione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della regione Molise.

Data a Campobasso, addì 3 aprile 1973

p. *Il Presidente*: COLAGIOVANNI

TABELLA *A*

Annessa alla legge regionale n. 3 del 3 aprile 1973, avente per oggetto:

VARIAZIONI AL BILANCIO REGIONALE PER L'ESERCIZIO 1972

Variazione in aumento allo stato di previsione dell'uscita dell'esercizio 1972 *capitolo* 68.

Spese e rimborso per il trasporto gratuito degli alunni alla Scuola dell'obbligo.

Stanziamento iniziale	L.	50.000.000
Variazione in aumento	»	15.000.000
Stanziamento definitivo	L.	65.000.000

TABELLA *B*

Annessa alla legge regionale n. 3 del 3 aprile 1973, avente per oggetto:

VARIAZIONE AL BILANCIO REGIONALE PER L'ESERCIZIO 1972

Variazioni in diminuzione allo stato di previsione dell'uscita dell'esercizio 1972.

Cap. n. 74. - Oggetto delle previsioni: assegni e borse di studio agli alunni delle scuole medie inferiori, istituti professionali di Stato e corsi di formazione professionale; stanziamento 127.000.000; impegni: assunti 83.850.000, presunti al 31 dicembre 1972 27.150.000; Totale 111.000.000; disponibilità 16.000.000; variazione in diminuzione 15.000.000; stanziamento definitivo 112 milioni.

LEGGE REGIONALE 4 aprile 1973, n. 4.
Variazioni al bilancio provvisorio anno 1973.

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione n.* 12 *dell'*11 *maggio* 1973)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DI GOVERNO
HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Nello stato di previsione della spesa del bilancio provvisorio 1973, viene introdotta la variazione in diminuzione della somma di L. 300.000.000 a carico del capitolo 232 « Fondo per spese impreviste » e la sua iscrizione al capitolo 226 « Spese per pronto intervento ».

In conseguenza delle variazioni di cui sopra, l'ammontare complessivo dello stato di previsione della spesa del bilancio provvisorio 1973 resta confermato in L. 6.771.950.029.

Art. 2.

La presente legge è dichiarata urgente, ai sensi del secondo comma dell'art. 38 dello statuto regionale, ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel « Bollettino Ufficiale » della Regione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della regione Molise.

Data a Campobasso, addì 4 aprile 1973

p. *Il Presidente*: COLAGIOVANNI

(8586)

LEGGE REGIONALE 19 aprile 1973, n. 5.
Proroga del bilancio regionale 1972.

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione n.* 13 *del* 19 *maggio* 1973)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DI GOVERNO
HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

La durata dell'esercizio finanziario relativo al bilancio 1972, ai fini dell'accertamento delle entrate e dell'impegno delle spese di competenza, è protratta fino al 31 dicembre 1973. In conseguenza sono protratti i termini per il compimento di tutte le operazioni correlate alla gestione di detto bilancio.

Art. 2.

La presente legge è dichiarata urgente, ai sensi del secondo comma dell'art. 38 dello statuto regionale, ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel « Bollettino Ufficiale » della Regione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della regione Molise.

Data a Campobasso, addì 19 aprile 1973

p. *Il Presidente*: COLAGIOVANNI

LEGGE REGIONALE 8 novembre 1972, n. **6**.
Provvedimenti in favore della zootecnia.

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione n.* 13 *del* 19 *maggio* 1973)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DI GOVERNO
HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Le disposizioni della presente legge sono dirette ad incoraggiare lo sviluppo ed il miglioramento del patrimonio zootecnico della Regione mediante la concessione di contributi e concorsi ad allevatori singoli od associati, con preferenza ai coltivatori diretti, ai mezzadri e agli agricoltori, secondo le norme di cui agli articoli seguenti.

Art. 2.

Per l'acquisto di riproduttori maschi e femmine di soggetti di razze pregiate bovine, ovine, suine ed equine saranno concessi contributi nella misura del 35 % sulla spesa riconosciuta ammissibile dalla Giunta regionale e calcolata sulla base del prezzo medio di mercato.

Tale contributo potrà essere elevato fino al 50 % quando trattasi di soggetti destinati alle stazioni di monta facenti parte dei nuclei di selezione o dei centri di fecondazione artificiale, nonchè per l'acquisto di soggetti di nuove razze suine ed ovine.

Art. 3.

Sulle spese di allevamento del giovane bestiame femminile nato in selezione nella Regione da soggetti iscritti ai libri genealogici sarà concesso un concorso sulle spese di mantenimento nella misura di lire 90.000 purchè siano al 5° mese di gravidanza e non abbiano superato i 30 mesi di età.

Art. 4.

Ai fini di conservare, migliorare e diffondere le più pregiate razze ovine della Regione sarà concesso un premio di incentivazione, nella misura di lire 10.000 a capo femmina, agli allevatori, secondo i criteri di preferenza stabiliti all'art. 1, che provvederanno all'allevamento di un minimo di 20 capi pregiati, nati nel loro gregge, purchè si impegnino a mantenere i soggetti fino al primo parto.

Art. 5.

Allo scopo di diffondere la pratica della fecondazione artificiale e di quella naturale praticata con soggetti capinucleo, saranno concessi contributi fino al 50 % delle tariffe stabilite.

Tale contributo può essere elevato fino al 90 % se trattasi di fecondazione artificiale effettuata con seme di particolare valore genetico da utilizzare per eventuali fini sperimentali.

Art. 6.

Fino a quando la Regione non disporrà diversamente, alle associazioni provinciali degli allevatori che operano per il miglioramento del settore zootecnico saranno concessi contributi fino al 90 % delle spese, preventivamente approvate dalla Giunta regionale e dalla stessa liquidate bimestralmente a seguito di rendiconto, per la tenuta dei libri genealogici e dei controlli funzionali.

Art. 7.

La Giunta regionale è autorizzata ad erogare contributi per le spese di organizzazione e premi di mercato in occasione di mostre e manifestazioni zootecniche entro i limiti e le disponibilità di bilancio.

Art. 8.

I provvedimeni con cui si dispongono le erogazioni previste dalla presente legge dovranno essere pubblicati bimestralmente nel « Bollettino Ufficiale » della Regione.

Art. 9.

I fondi necessari per l'attuazione delle predette iniziative faranno carico per gli articoli 2, 3 e 4 del capitolo 302 del bilancio 1972 della Regione e per gli articoli 5 e 6 al capitolo 299 dello stesso bilancio.

Art. 10.

La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel « Bollettino Ufficiale » della Regione ed è fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della regione Molise.

Data a Campobasso, addì 8 novembre 1972

p. *Il Presidente*: COLAGIOVANNI

(8587)

ANTONIO SESSA, *direttore* DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - S.